Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 157

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 20 giugno 1973 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

LEGGI E DECRETI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 157 DEL 20 GIUGNO 1973:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e nel conferimento di premi n. 46: **SAMMA - Modellatori Meccanici Affini, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni per l'importo di L. 2.900.000 sorteggiate il 22 marzo 1973. — **SAMMA - Modellatori Meccanici Affini, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni per l'importo di L. 11.650.000 sorteggiate il 22 marzo 1973. — **Ponteur, società per azioni, in Bergamo:** Obbligazioni sorteggiate il 4 giugno 1973. — **Reggiani, società per azioni, in Bergamo:** Obbligazioni sorteggiate il 4 giugno 1973. — **S.M.I.T. - Società Mobiliare Immobiliare Tirrena, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 29 novembre 1972. — **Fornaci Scanu, società per azioni, in Guspini:** Obbligazioni sorteggiate il 1° giugno 1973. — **Dottor Edoardo Garrone - Raffineria Petroli, società per azioni, in Genova-San Quirico:** Obbligazioni sorteggiate il 4 giugno 1973. — **Silos Livornesi, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate l'11 giugno 1973. — **Celestri & C., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 maggio 1973. — **Giulio Fiocchi, società per azioni, in Lecco:** Obbligazioni sorteggiate il 30 maggio 1973. — **Società Nazionale Ferro Metalli Carboni, società per azioni, in Bergamo:** Obbligazioni sorteggiate il 4 giugno 1973. — **Giuseppe Feltrinelli & C., società per azioni, in Napoli:** Obbligazioni 7 % - Emissione 1964, sorteggiate il 1° giugno 1973. — **Giuseppe Feltrinelli & C., società per azioni, in Napoli:** Obbligazioni 7 % - Emissione 1966, sorteggiate il 1° giugno 1973. — **Ente Nazionale per l'Energia Elettrica - Compartimento di Roma:** Obbligazioni « Società Romana di Elettricità » sorteggiate il 4 giugno 1973. — **Mediofina - Compagnia Finanziaria, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 16 maggio 1973. — **S.A.V.E.S. - Società Azionaria Vestiari e Stoffe, società per azioni, in Alessandria:** Obbligazioni sorteggiate l'11 giugno 1973. — **Mediocredito Regionale della Toscana - Ente di diritto pubblico, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 9 aprile 1973. — **ENEL - Ente Nazionale per l'Energia Elettrica - Compartimento di Firenze:** Obbligazioni Selt-Valdarno 6 % 1958-1983, sorteggiate il 6 giugno 1973. — **Mediocredito Ligure - Ente di diritto pubblico:** Rimborso di obbligazioni. — **« La Centrale » Finanziaria Generale, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 5,50 % - Emissione 1961, sorteggiate il 6 giugno 1973. — **« La Centrale » Finanziaria Generale, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 6,50 % - Emissione 1948, sorteggiate il 4 giugno 1973. — **« La Centrale » Finanziaria Generale, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 5,50 % - Emissione 1962, sorteggiate il 7 giugno 1973. — **« La Centrale » Finanziaria Generale, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 6 % - Emissione 1958, sorteggiate il 5 giugno 1973. — **« Shetland Style », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 6 giugno 1973. — **Ing. Emilio Lagostina, società per azioni, in Omegna (Novara):** Obbligazioni sorteggiate il 13 giugno 1973. — **E.N.I. - Ente Nazionale Idrocarburi - Ente di diritto pubblico, in Roma:** Titoli ENI SUD 6 % - Emissione 1959, ENI SUD 5,50 % - Emissione 1960, ENI SUD 5,50 % - Emissione 1961, sorteggiati il 14 giugno 1973. — **E.N.I. - Ente Nazionale Idrocarburi - Ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni ENI SUD 5,50 % VIII serie, sorteggiate il 14 giugno 1973.

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 163ª seduta pubblica per martedì 26 giugno 1973, alle ore 17, col seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Comunicazioni della Presidenza.

(8871)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare « alla memoria » per attività partigiana

Decreto presidenziale 15 marzo 1973
registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1973
registro n. 12 Difesa, foglio n. 281

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare « alla memoria » per attività partigiana:

MEDAGLIE D'ARGENTO

OLIVERI Giovanni Battista, nato il 20 ottobre 1920 in Genova — Già militare dell'Esercito collocato in congedo assoluto per invalidità contratta in servizio, si univa volontariamente, all'armistizio, alle locali formazioni partigiane e partecipava a numerose imprese sempre distinguendosi fino a meritarsi la nomina di comandante di distaccamento partigiano.

Nel corso di una rischiosa azione dopo accanita lotta, benché ferito, si portava trascinandosi in posizione atta a battere il nemico per consentire lo sganciamento dei suoi uomini.

Colpito ancora mortalmente, cadeva da prode, offrendo così la sua giovane vita per la causa della libertà. — Rossiglione (Genova), 1° giugno 1944 - 30 dicembre 1944.

SERRA Giovanni, nato il 14 agosto 1927 a Genova. — Dopo l'8 settembre 1943, sebbene ancor giovanissimo, abbandonava la famiglia e gli studi e si univa ai primi nuclei partigiani sorti nella Val d'Aveto partecipando validamente e generosamente alla lotta contro l'oppressore.

Nel corso di un pesante rastrellamento nemico, si portava volontariamente a tergo delle soverchianti forze avversarie e con audaci temerarie azioni di sorpresa tentava di fiaccarne la loro penetrazione offensiva.

Scontratosi con una agguerrita pattuglia nemica, non esitava ad affrontarla decisamente costringendola con il suo ardire alla resa, ma restando poco dopo colpito a morte. — S. Stefano d'Aveto - Brignole di Rezzoaglio (Val d'Aveto), aprile - 6 settembre 1944.

STORARI Almerigo, nato il 18 maggio 1914 in Ferrara. — Comandante di brigata partigiana, fu tra i primi organizzatori ed animatori del movimento clandestino della resistenza, sempre distinguendosi per valore durante lunghi mesi di lotta, in ardite imprese che arrecarono gravi perdite al nemico.

Comandato in missione speciale fuori della zona operativa della sua brigata, venuto a contatto con forze preponderanti avversarie, non esitava ad attaccarle duramente, battendosi da prode fino all'esaurimento delle munizioni.

Sopraffatto dal numero, veniva brutalmente trucidato, immolando così la sua vita per la libertà della Patria. — Piana Modenese (E. Romagna), 11 febbraio 1945.

TAMPIERI Walter, nato il 20 aprile 1920 in Imola (Bologna). — Nonostante la salute cagionevole, aderì, subito dopo l'armistizio, al movimento della Resistenza, reclutando gruppi di giovani, diffondendo manifestini di incitamento alla lotta, fornendo tempestive preziose informazioni che valsero ad evitare arresti di persone ed asportazione di materiali dai locali stabilimenti.

Nel corso di una perquisizione operata nella sua abitazione, oltre a materiale di propaganda pronto per la diffusione, furono trovate le macchine per riproduzione e stampa.

Arrestato e sottoposto alle più atroci torture nulla rivelò che potesse nuocere alla causa partigiana. Dalle carceri di Imola, Bologna, Bolzano il suo tremendo supplizio si concluse con la morte nel « Campo dello sterminio » di Mauthausen. — Imola, 31 maggio 1944; Mauthausen (Germania), 24 marzo 1945.

VISANI Aduilio, nato il 7 agosto 1909 in Firenzuola (Firenze). — Entrato nella Resistenza, prendeva parte, distinguendosi per capacità e sprezzo del pericolo, a numerose azioni di sabotaggio, svolgeva intensa pericolosa azione di propaganda clandestina, temerariamente esponendosi raccoglieva dati informativi sullo smistamento fra i porti di Savona e La Spezia delle bettoline militari che trasportavano per il nemico viveri, carbone e materiale bellico vario.

Nel periodo dell'insurrezione finale si batteva da prode finché, ferito gravemente, moriva tre giorni dopo per la causa della libertà. — Liguria, 27 aprile 1945.

VOLPENGO Giuseppe, nato il 12 giugno 1928 in Cuneo. — Ancor giovanissimo entrava all'armistizio nella Resistenza e prendeva parte a numerose ardite azioni della lotta partigiana, sempre distinguendosi per ardore combattivo ed elevato spirito di dedizione al dovere.

Durante una difficile azione di ripiegamento del suo reparto, si univa volontariamente ad una pattuglia di altra formazione e si batteva con determinazione e coraggio contro forze avversarie anch'esse in azione di pattugliamento.

Sopraffatto dal numero e catturato, sopportava atroci torture fino ad accettare con stoica freddezza il supremo sacrificio per il bene della Patria. — S. Damiano Macra (Piemonte), 30 luglio 1944.

MEDAGLIE DI BRONZO

VIANELLO Gino, nato il 20 settembre 1917 in Murano (Venezia). — Già 1° aviere scelto R.T., decorato di Croce al valor militare «sul campo», per non servire il nemico volontariamente entrava, all'armistizio, nella Resistenza ed espletava con accortezza, tenacia e ardimento il difficile compito di radiotelegrafista.

Scoperto, arrestato, deportato e sottoposto ad atroci torture, manteneva viva la sua fede nei sacri ideali di Patria, lasciando la vita nel campo di concentramento in seguito alle sofferenze con fiero animo sopportate. — Venezia, 1° gennaio 1944; Mauthausen (Germania), 29 dicembre 1944.

VIGNALI Alfredo, nato il 26 agosto 1922 in Parma. — Già militare dell'Esercito, si univa all'armistizio alle locali formazioni partigiane, distinguendosi per coraggio e dedizione agli ideali di libertà.

Nel corso di un massiccio rastrellamento nemico, affrontava decisamente l'impari lotta finché, colpito a morte, offriva la sua giovane esistenza per il bene della Patria. — Rigollo di Pellegrino Parmense (E. Romagna), 11 febbraio 1945.

CROCE

TESTOLIN Silvano, nato il 23 febbraio 1915 in Calvene (Vicenza). — Ardito combattente ed animatore delle prime formazioni partigiane della zona, si distinse in varie azioni.

Rimasto gravemente ferito durante una missione di ricognizione, catturato e sottoposto a lunghi e serrati interrogatori, mantenne ostinato silenzio fino al sopraggiungere della morte. — Thiene (Vicenza), 27 agosto 1944.

(7813)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 giugno 1973, n. **311.**

Estensione del servizio di riscossione dei contributi associativi tramite gli enti previdenziali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro possono essere autorizzati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su richiesta delle associazioni sindacali a carattere nazionale, ad assumere il servizio di esazione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, nonchè dei contributi per assistenza contrattuale che siano stabiliti dai contratti di lavoro.

I rapporti tra gli istituti di cui al precedente comma e le organizzazioni sindacali saranno regolati da convenzioni, da sottoporre all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai soli fini di accertare che il servizio di riscossione non sia pregiudizievole per il corrente adempimento dei compiti di istituto, che siano rimborsate le spese incontrate per l'espletamento del servizio e che gli istituti medesimi siano sollevati da ogni qualsiasi responsabilità verso terzi derivante dall'applicazione della convenzione.

Nei casi in cui l'esazione dei contributi avvenga a mezzo di ruoli esattoriali, per la riscossione dei contributi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, quarto comma, del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 giugno 1973

LEONE

ANDREOTTI — COPPO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 6 giugno 1973, n. **312.**

Modifiche agli articoli 25 e 26 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla disciplina dei canoni e sopracanoni dovuti dai rivenditori di generi di monopolio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 26 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, già modificato con l'articolo 1 della legge 5 febbraio 1968, n. 64, è sostituito dal seguente:

« Le rivendite ordinarie e speciali sono tenute al pagamento di un canone annuo all'Amministrazione quando nell'esercizio precedente il reddito abbia superato le lire 1.000.000. Oltre tale somma il canone è dovuto nella seguente misura:

sulla parte di reddito:

da lire 1.000.001 a lire 2.000.000, il 20 per cento;

da lire 2.000.001 a lire 3.000.000, il 22 per cento;

da lire 3.000.001 a lire 6.000.000, il 24 per cento;

da lire 6.000.001 a lire 10.000.000, il 27 per cento;

oltre lire 10.000.000, il 30 per cento.

Il canone minimo è stabilito in lire 1.000 annue.

Le rivendite ordinarie e speciali tenute al pagamento del canone debbono inoltre corrispondere un sopracanone convenzionale annuo ».

Art. 2.

I limiti di valore indicati nell'articolo 25 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, già modificati con l'articolo 2 della legge 5 febbraio 1968, n. 64, sono elevati da lire 500 mila a lire 1.000.000.

Art. 3.

Il canone ed i sopracanoni sono aboliti a far tempo dal 1° gennaio 1976. Entro tale data sarà stabilita con decreto del Ministro per le finanze la misura dell'imposta di concessione governativa dovuta dai titolari delle rivendite di tabacchi per la loro esclusiva di vendita al dettaglio.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 giugno 1973

LEONE

ANDREOTTI — VALSECCHI — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 6 giugno 1973, n. **313**.

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, riguardante nuova classificazione professionale ed economica, nonchè stato giuridico, del personale operaio addetto agli stabilimenti ed arsenali del Ministero della difesa.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, è sostituita dalla tabella 1 allegata alla presente legge.

La deroga prevista dall'articolo 3, ultimo comma, della legge 24 maggio 1970, n. 336, contenente norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti o assimilati, si applica anche per il personale operaio del Ministero della difesa.

Art. 2.

La tabella *C* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, è sostituita dalla tabella 2 annessa alla presente legge.

Nella prima applicazione della nuova tabella i posti che risulteranno vacanti nelle dotazioni organiche della categoria degli operai specializzati e di quella degli operai qualificati, ridotti questi ultimi dei posti da mettere a concorso ai sensi del successivo articolo 3, saranno conferiti, mediante inquadramento e ferma restando la qualifica di mestiere, agli operai appartenenti alle categorie immediatamente inferiori che, in applicazione della tabella stessa, risultino soppresse.

Al personale inquadrato ai sensi del precedente comma compete il parametro immediatamente superiore a quello in godimento.

Art. 3.

Nella prima applicazione dei nuovi organici delle maestranze del Ministero della difesa, le vacanze nella categoria degli operai qualificati potranno essere coperte, fino al limite massimo di 2.000 posti, mediante concorsi riservati, ai diplomati delle scuole allievi operai delle forze armate, indipendentemente dalla qualificazione professionale nella quale hanno conseguito il relativo attestato di idoneità. Tali concorsi dovranno essere banditi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La nomina in ruolo dei vincitori dei concorsi suddetti resta in ogni caso subordinata al possesso di tutti i requisiti previsti dall'articolo 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Art. 4.

Coloro che alla data del 20 dicembre 1971 prestavano, senza demerito, la loro opera da almeno due anni con rapporto individuale e diretto nell'Amministrazione della difesa come addetti alle lavorazioni o ai servizi generali, con retribuzione su fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, sono ammessi a concorsi riservati per l'assunzione ad operaio di detto Ministero. A tali concorsi sono altresì ammessi gli operai dipendenti dalle ditte e cooperative assuntrici di servizi di manovalanza che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino utilizzati da almeno un biennio presso enti e stabilimenti della Difesa in mansioni salariali diverse da quella di manovale.

Per l'ammissione ai concorsi di cui al precedente comma occorre il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90, modificato dallo articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, ad eccezione del limite massimo di età.

Art. 5.

La norma dell'articolo 64, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, è applicabile, anche oltre i limiti dei contingenti previsti dall'articolo stesso, a coloro che alla data del 20 dicembre 1971 prestavano da almeno due anni la loro opera senza demerito, con rapporto individuale nell'Amministrazione della difesa, anche se non retribuiti con i fondi stanziati nello stato di previsione della spesa di detto Ministero, nonché al personale dipendente dalle ditte e cooperative assuntrici di servizi di manovalanza

che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino utilizzati da almeno un biennio presso enti e stabilimenti della Difesa in mansioni impiegatizie.

Per la decorrenza giuridica delle assunzioni effettuate ai sensi del precedente comma e per i successivi collocamenti in ruolo si applicano le disposizioni rispettivamente del terzo e sesto comma dell'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775.

In corrispondenza delle assunzioni di cui al presente articolo sono lasciati vacanti altrettanti posti nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera esecutiva del personale d'ordine addetto agli uffici della Difesa.

Art. 6.

Il periodo in cui il personale assunto ai sensi dei precedenti articoli 4 e 5 ha prestato la sua opera nelle condizioni dagli articoli stessi previste e per il quale non siano stati versati contributi assicurativi nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti è riscattabile, agli effetti del trattamento di quiescenza e di previdenza, ai sensi, rispettivamente, dello articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e della legge 6 dicembre 1965, n. 1368.

Le disposizioni contenute nel precedente comma sono estese al personale assunto in applicazione dell'articolo 64, lettere *a*) e *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, e dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480.

A favore del personale, e suoi aventi causa, che, per ragioni di età o per altri motivi, non ottenga l'assunzione prevista dagli articoli 4 e 5, l'Amministrazione della difesa provvede alla costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, relativamente alla attività svolta nelle condizioni di cui agli articoli predetti, per la quale non siano stati versati contributi assicurativi. I contributi da versare all'Istituto nazionale per la previdenza sociale sono determinati secondo le norme della predetta assicurazione considerando la paga iniziale che gli interessati avrebbero percepito se avessero prestato servizio come dipendenti dello Stato, nella categoria degli operai qualificati.

Art. 7.

Entro il mese di gennaio di ogni anno, con decreto del Ministro per la difesa, vengono fissati, in relazione alle vacanze che si formeranno nell'anno stesso a seguito di collocamento a riposo per età nel ruolo e, limitatamente alle categorie degli operai specializzati, qualificati e comuni, anche nell'anno successivo, nonché alle vacanze che si sono formate nell'anno precedente in tutte le categorie, compresa quella dei capi operai, per cause diverse dal collocamento a riposo per età, sia il numero dei posti disponibili in ciascuna delle categorie medesime, sia le relative qualifiche di mestiere.

Le vacanze comunque non utilizzate negli anni precedenti sono portate in aumento al numero dei posti disponibili determinato ai sensi del primo comma.

Con proprio decreto, qualora esigenze di servizio lo richiedano, il Ministro per la difesa può disporre che tutti o parte dei posti come sopra determinati, vengano portati in aumento della dotazione organica delle corrispondenti categorie dell'uno o dell'altro ruolo.

Le nomine ad operaio nelle diverse categorie dei ruoli delle lavorazioni e del personale dei servizi generali decorrono, agli effetti giuridici, da data non anteriore a quella delle vacanze che si saranno verificate nei ruoli stessi e, agli effetti economici, dal giorno di effettivo inizio delle prestazioni.

Art. 8.

Presso il Ministero della difesa è costituito il consiglio di amministrazione del personale operaio del ruolo delle lavorazioni e del ruolo dei servizi generali.

Il consiglio è composto: dal capo del personale, che lo presiede, da non meno di cinque impiegati della carriera direttiva amministrativa con qualifica non inferiore a direttore di sezione e da non meno di quattro rappresentanti degli operai eletti direttamente da tutto il personale operaio. Con la stessa procedura vengono nominati o eletti i supplenti. Il supplente sostituisce il rappresentante titolare in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo.

I membri del consiglio vengono nominati con decreto del Ministro per la difesa e rimangono in carica per un biennio.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato della carriera direttiva amministrativa avente qualifica non superiore a quella di direttore di sezione.

Art. 9.

Sono abrogati gli articoli 4, 7, 9 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480.

Art. 10.

All'onere di lire 1.500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1973 sarà fatto fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario anzidetto.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 giugno 1973

LEONE

ANDREOTTI — TANASSI —
MALAGODI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

TABELLA 1

Ruoli organici del personale operaio del Ministero della difesa

CATEGORIE	Ruolo delle lavorazioni	Ruolo dei servizi generali	Totali
Capi operai	2.445	161	2.606
Specializzati	16.090	2.978	19.068
Qualificati	17.210	9.087	26.297
Comuni	230	4.172	4.402
TOTALI	35.975	16.398	52.373

TABELLA 2

Qualifiche di mestiere per il personale operaio del ruolo delle lavorazioni

QUALIFICA DI MESTIERE	CATEGORIA		
	Specializzati	Qualificati	Comuni
Acetilenista	×	×	
Addetto al trattamento dei metalli	×	×	
brunitore			
elettrochimico conduttore di apparecchi per elettrolisi, galvanostegista e galvanoplastiere			
tempratore			
Acidista	×	×	
acidista per esplosivi			
Aggiustatore - Congegnatore	×	×	
aggiustatore meccanico			
preparatore di gabinetto tecnologico meccanico			
congegnatore meccanico			
congegnatore di precisione			
compressorista			
montatore di fari			
montatore di apparecchi antigas			
montatore di macchine			
collaudatore meccanico			
collaudatore di macchine e loro parti			
Apparecchiatore telegrafonico - Telescriventista	×	×	
apparecchiatore radiogoniometrista			
apparecchiatore telegrafonico			
apparecchiatore telescriventista			
meccanico per centrali telefoniche			
Armaiolo	×	×	
armaiolo in genere			
armaiolo per balipedio			
livellatore di canne per armi			
pulitore e revisore specializzato in parti d'arma			

Segue: TABELLA 2

QUALIFICA DI MESTIERE	CATEGORIA		
	Specializzati	Qualificati	Comuni
Artificiere - Esplosivista	×	×	
artificiere in genere			
collaudatore e misuratore di proietti bossoli e artifizi vari			
esplosivista			
montatore di spolette e artifizi			
pirotecnico			
preparatore di miscele per esplosivi			
Attrezzatore navale	×	×	
attrezzatore navale e impiombatore di cavi			
Attrezzatore di linee telegrafoniche antenne radio e ponti radio	×	×	
attrezzatore linee telegrafoniche antenne radio e ponti radio in genere			
guardialinee telegrafoniche e telefoniche			
Attrezzista per paracadute	×	×	
(sostituisce: attrezzatore navale aeronautico e paracadutista)			
Attrezzista meccanico	×	×	
affilatore			
calibrista			
incisore di metalli			
stampista			
pantografista			
utensilista			
Bandieraio	×	×	
Calderaio	×	×	
calderaio e calderaio fucinatore			
tubista per caldaie			
Calzolaio	×	×	
calzolaio in genere			
calzolaio modellista			
conduttore di macchine per calzature			

Segue TABELLA 2

QUALIFICA DI MESTIERE	CATEGORIA		
	Specializzati	Qualificati	Comuni
Carpentiere in legno	×	×	
bottaio			
calafato da mazzola in legno			
carpentiere armatore			
carpentiere in legno in genere			
carradore			
pontiere			
Carpentiere in ferro e metalli	×	×	
calafato da mazzola in ferro			
ribaditore			
carpentiere in ferro e metalli in genere			
tracciatore in metalli			
Cinetecnico	×	×	
specialista per la registrazione e il mixaggio colonne sonore			
cinetecnico e montatore di pellicole			
Collaudatore di automotoveicoli e mezzi blindo-corazzati e loro complessi	×	×	
collaudatore di automotoveicoli e mezzi blindo-corazzati in genere			
collaudatore di complessi per automotoveicoli e mezzi blindo-corazzati			
Coloritore	×	×	
smaltatore			
verniciatore a spruzzo			
verniciatore addetto ad impianti di verniciatura continua o ad impianti automatici di verniciatura			
pittore			
Coibentatore	×	×	
Conduttore di forni non elettrici	×	×	
Conduttore di gru e carri ponte	×	×	
Conduttore di gruppi elettrogeni di potenza superiore a 60 kW	×	×	
(sostituisce: conduttore di gruppi elettrogeni)			

Segue: TABELLA 2

QUALIFICA DI MESTIERE	CATEGORIA		
	Specializzati	Qualificati	Comuni
Conduttore di macchine per la lavorazione di lana, filati o tessuti	×	×	
Conduttore di macchine per la lavorazione di materie plastiche		×	
Conduttore patentato di caldaie:			
con certificato di 1° grado o 2° grado generale	×		
con certificato di 2° grado *A* o 2° grado *B* o 3° grado generale		×	
Conduttori di mezzi speciali		×	
con patente *C* o corrispondente patente militare			
di sollevamento, trasporto e carico, etc.			
conduttore di macchine agricole			
conduttore di rulli compressori			
Conduttore di mezzi speciali con patente *D* e *E* o corrispondenti patenti militari	×		
Confezionatore o confezionatrice di medicinali e di materiali di medicatura		×	×
Cordaio	×	×	
Decoratore o imbianchino	×	×	
imbianchino			
decoratore			
stuccatore edile			
Dragatore	×	×	
Elettricista	×	×	
accumulatorista			
bobinatore			
circuitista installatore e riparatore			
elettrauto			
elettrogenista			
giuntista			
magnetista			
per centrali elettriche			
per impianti e apparecchiature di compensazione magnetica			

Segue: TABELLA 2

QUALIFICA DI MESTIERE	CATEGORIA		
	Specializzati	Qualificati	Comuni
conduttori di forni elettrici			
conduttori gruppi elettrogeni di potenza inferiore a 60 kW			
preparatore di gabinetto elettrotecnico			
Elettromeccanico	×	×	
elettromeccanico in genere			
collaudatore elettromeccanico			
congegnatore elettrico			
elettrogenista			
Elettronico	×	×	
apparecchiatore radiotelegrafico			
collaudatore elettronico			
elettroacustico per ultrasuoni			
strumentista per apparecchi di misura di radioattività			
elettronico per impianti e apparecchiature compresi i sistemi d'arma			
preparatore di gabinetto elettronico			
Elicista aeronautico	×	×	
Fabbro fucinatore e carpentiere	×	×	
laminatore			
calderaio e calderaio fucinatore			
carpentiere in ferro e metalli			
fabbro fucinatore e forgiatore			
ribaditore			
tracciatore in metalli			
orditore ferraiolo			
Falegname	×	×	
astucciaio			
ebanista e intagliatore in legno			
falegname in genere			
lucidatore di mobili			
mascheratore e sceneggiatore			
falegname macchinista			
modellista			

Segue TABELLA 2

QUALIFICA DI MESTIERE	CATEGORIA		
	Specializzati	Qualificati	Comuni
modellista fonditore			
segantino brentista circolista			
serrandista			
tornitore in legno			
vetraio			
Fonditore	×	×	
conduttore di macchine per pressofusione			
fonditore in genere			
fuochista di forni fusori			
staffatore			
formatore - animista			
Formatore di plastici . . . . (sostituisce: il costruttore di plastici)	×	×	
Fotografo	×	×	
operatore stampatore a gelatina			
ritoccatore all'aerografo			
ritoccatore e riproduttore fotogrammista, fotochimico, fotogrammetrista			
operatore, sviluppatore e stampatore cinematografico			
fotoraddrizzatore mosaicista			
operatore di microriproduttori e fotoriproduttori			
operatore per litografia			
Fotoincisore	×	×	
a tratto e mezza tinta			
in tricromia			
torcoliere			
Fototecnico	×	×	
Frigorista	×	×	
Goniotelemetrista per poligono	×	×	
goniometrista e osservatore del tiro			
telemetrista			
Guida palombaro		×	×

Segue TABELLA 2

QUALIFICA DI MESTIERE	CATEGORIA		
	Specializzati	Qualificati	Comuni
Idraulico - Tubista	×	×	
Installatore e riparatore di impianti e apparecchiature di erogazione combustibili .	×	×	
Lamierista	×	×	
in alluminio per costruzioni aeronautiche e varie			
battilamiera			
carrozziere			
Lavoratore arte bianca	×	×	
panettiere			
pastaio			
mugnaio			
gallettaio			
Lavoratore di vetro d'ottica	×	×	
cernitore di vetro d'ottica			
crogiolista di materie refrattarie			
lavoratore di vetri d'ottica in genere			
plasmatore di vetro d'ottica e preparatore di miscele vetrificabili			
soffiatore di vetro			
Legatore	×	×	
rilegatore in pelle, doratore			
tagliatore di carta e fogli plastici			
Litografo	×	×	
disegnatore cromista			
evigatore e granitore			
macchinista			
trasportatore			
tiraprove			
varitipista			
trasportatore fotolitografo			
Lucidista di disegni	×	×	
cianografo ed eliocianografo			
lucidista di disegni in genere			
Macellaio		×	

Segue TABELLA 2

QUALIFICA DI MESTIERE	CATEGORIA		
	Specializzati	Qualificati	Comuni
Manovale per lavorazioni			×
carenatore			
decapatore con soda e acidi			
gassogenista			
battimazza			
sabbiatore			
foratore (di carpenteria)			
addetto alle operazioni marinaresche e piani di posa			
fuochista per caldaie			
scandagliatore			
manovale addetto alle lavorazioni			
Meccanico di precisione d'artiglieria	×	×	
meccanico di artiglieria in genere			
meccanico per congegni di puntamento e tiro			
misuratore di artiglieria e armi portatili e collaudatore meccanico per congegni di tiro			
Meccanico odontotecnico	×	×	
Meccanico per automotoveicoli e per mezzi corazzati	×	×	
cambista differenziatore			
meccanico per automotoveicoli e per mezzi corazzati			
Meccanico per macchine speciali	×	×	
meccanico per macchine da scrivere o da calcolo e telescriventi			
meccanico per macchine meccanografiche			
meccanico per strumenti fotogrammetrici e topografici			
meccanico tipografo			
orologiaio e cronometrista			
meccanico aggiustatore di macchine per sartoria, calzature e varie del Servizio di commissariato			

Segue TABELLA 2

QUALIFICA DI MESTIERE	CATEGORIA		
	Specializzati	Qualificati	Comuni
Meccanico per pompe a iniezione e per carburatori	×	×	
carburatorista			
meccanico aggiustatore e verificatore di pompe a iniezione e per carburatori			
Metallizzatore	×	×	
metallizzatore a spruzzo			
zincatore a caldo			
Montatore aeronautico	×		
montatore aeronautico in genere			
collaudatore al banco:			
per cellula e complesso carrello			
per impianti oleodinamici e pneumatici			
per accessori ed impianti speciali			
Montatore di impianti oleodinamici	×	×	
montatore di impianti oleodinamici in genere			
torrettista			
Motorista	×	×	
motorista in genere			
montatore di motore			
collaudatore motorista			
Motorista per turboreattori	×	×	
collaudatore al banco			
riparatore			
motorista di turboreattori in genere			
montatore			
Muratore	×	×	
asfaltista			
marmista e scalpellino			
muratore in genere			
pavimentatore			
piastrellista			

Segue TABELLA 2

QUALIFICA DI MESTIERE	CATEGORIA		
	Specializzati	Qualificati	Comuni
Operaio chimico	×	×	
operaio chimico in genere			
preparatore di laboratorio chimico			
decontaminatore N. B. C.			
preparatore di laboratorio farmaceutico			
Operaio per bacino	×	×	
addetto al coordinamento delle operazioni di macchinari ed operazioni marinaresche e piani di posa			
addetto alla condotta e manutenzione di macchinari			
Operatore di macchine elettroniche	×	×	
operatore per macchine compositrici elettroniche			
operatore di macchine meccanografiche			
Operatore di macchine per la lavorazione dei metalli	×	×	
alesatore			
brocciatore			
conduttore di macchine utensili automatiche e semiautomatiche			
fresatore			
piallatore			
rettificatore			
rigatore di artiglieria e di canne per armi			
tornitore in metalli			
trapanista			
pressatore			
Ottico montatore	×	×	
collaudatore di congegni ottici e fotogrammetrici			
montatore di ottiche			
ottico per congegni di puntamento e tiro			
quarzista			
preparatore di laboratorio fisico			

Segue TABELLA 2

QUALIFICA DI MESTIERE	CATEGORIA		
	Specializzati	Qualificati	Comuni
Ottico patentato	×	×	
(sostituisce: ottico)			
Palombaro	×	×	
palombaro artefice			
palombaro in genere			
Preparatore di laboratorio	×	×	
biologico			
batteriologico			
Saldatore	×	×	
di materiali plastici			
in gas neutro			
elettrico ed autogeno			
Sarto	×	×	
in genere			
grafista			
modellista			
per paracadute			
tagliatore			
Sellaio	×	×	
cuoiaio			
sellaio in genere			
Specialista in apparecchi a raggi X	×	×	
radiografo			
metalloscopista			
preparatore di gabinetto radiologico			
Stagnino	×	×	
lattoniere			
stagnino in genere			
ramaio			
radiatorista			
piombaio			

Segue TABELLA 2

QUALIFICA DI MESTIERE	CATEGORIA		
	Specializzati	Qualificati	Comuni
Stereo fotocartografista e lucidista topocartografico	×	×	
Stereotipista	×	×	
Strumentista per apparecchiature geotopografiche, meteorologiche e di navigazione	×	×	
strumentista geotopografico e di navigazione aerea e marittima			
strumentista per apparecchi meteorologici			
Tappezziere	×	×	
cardatore			
materassaio			
tappezziere in genere			
tappezziere per auto			
Teleferista	×	×	
Tipografo	×	×	
autotipista			
correttore di bozze			
linotipista			
monotipista fonditore			
monotipista tastierista			
compositore a mano			
costruttore di timbri			
impressore			
Velaio	×	×	
Vulcanizzatore e gommista	×	×	

Segue TABELLA 2

Qualifiche di mestiere per il personale operaio del ruolo dei servizi generali

QUALIFICA DI MESTIERE	CATEGORIA		
	Specializzati	Qualificati	Comuni
Addetto ai lavori agricoli e giardiniere	×	×	
sorvegliante di lavori agricoli			
addetto ai lavori di semina, raccolta e di campagna in genere			
vivaista			
staccionataio			
giardiniere e ortolano			
boscaiolo			
Addetto ai servizi di deposito e magazzino	×	×	
addetto alla ricezione, conservazione e distribuzione dei materiali			
addetto alle pompe di rifornimento combustibili			
imballatore			
Addetto all'esercizio delle stazioni meteo	×	×	
Addetto ai servizi di vigilanza		×	
Allevatore e addestratore di cani da guardia	×	×	
Artificiere per bonifica	×		
Autista con patente civile *D* ed *E* o corrispondente militare	×		
addetto ad autorimessa con patente *D* ed *E*			
conduttore di automezzi e trattori con patente *D* ed *E*			
Autista con patente civile *C* o corrispondente militare		×	
(sostituisce: conducente automezzi e trattori con patente *C*)			
Bagnino o fangarolo		×	
Buttero	×	×	
buttero in genere			
addetto all'allevamento			
Cameriere	×	×	
Cameriere marittimo	×	×	

Segue TABELLA 2

QUALIFICA DI MESTIERE	CATEGORIA		
	Specializzati	Qualificati	Comuni
Cantoniere ferroviario		×	
Capo treno	×		
Cniere (*)			×
Conduttore di impianti di lavanderia automatici e non automatici	×		
Conduttore di locomotive e locomotori	×		
Conduttore patentato di macchine di natanti:			
meccanico navale di 1ª classe	×		
meccanico navale di 2ª classe	×		
fuochista autorizzato	×	×	
motorista abilitato	×	×	
marinaio motorista		×	
Conduttore patentato di caldaie di natanti:			
con certificato di 1° grado o 2° grado generale	×		
con certificato di 2° grado *A* o 2° grado *B* o 3° grado generale		×	
Concatore di valori	×	×	
Cuoco	×	×	
Cuoco marittimo	×	×	
Famiglio	×	×	×
Fattorino semaforico			×
Riordinatore casermaggio		×	
guardarobiere			
rammendatrice e cucitrice			
stiratrice			
Guardia bacino di centrale idroelettrica	×		
Guardiano		×	×
Infermiere in veterinaria	×	×	
Infermiere patentato	×	×	
Maniscalco		×	

(*) I relativi compiti possono essere, temporaneamente, disimpegnati da operai in possesso di diversa qualifica

Segue TABELLA 2

QUALIFICA DI MESTIERE	CATEGORIA		
	Specializzati	Qualificati	Comuni
Manovale per servizi vari			×
lavandaio			
serpante			
addetto alle pulizie di cucina			
stradino			
cernitore di indumenti usati			
cambusiere			
bracciante			
addetto ai quadrupedi e conducente			
fontaniere			
manovale addetto ai servizi generali			
sorvegliante di impianti riscaldamento ad acqua			
addetto alle stazioni di servizio automezzi			
fognarolo			
Manovale per servizio ospedaliero			×
portantino			
addetto alla camera mortuaria			
carrellista			
addetto alla pulizia di corsia			
Manovratore di carri ferroviari	×	×	
deviatore			×
Marinaio		×	×
attrezzista			
di coperta			
carbonaio			
fuochista			
Barcaiolo o gondoliere			×
Operatore di cabina	×	×	
Padrone di motoscafi e pirobarche ed altri marittimi abilitati alla condotta di natanti	×	×	
padrone di motoscafi velocissimi			
padroni di motoscafi e pirobarche in genere			
marinaio autorizzato al piccolo traffico			
capo barca per traffico			
Pompiere		×	

LEGGE 6 giugno 1973, n. **314**.
Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 24 luglio 1971, n. 556, recante norme integrative della legge 7 febbraio 1951, n. 72.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi ed agli effetti della legge 24 luglio 1971, n. 556, si considera dipendente della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura il personale dei ruoli delle suddette Camere, trasferito, a norma di legge, nei ruoli statali degli uffici provinciali dell'economia e collocato a riposo con liquidazione *una tantum* prima del 16 marzo 1970.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 giugno 1973

LEONE

ANDREOTTI — FERRI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 9 giugno 1973, n. **315**.
Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 29 settembre 1970, n. 70/451/CEE, relativa alla libertà di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi nel settore delle attività non salariate di produzione di film.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai produttori cinematografici che abbiano la cittadinanza, se persone fisiche, o la nazionalità se persone giuridiche, degli altri Stati membri delle Comunità europee, sono estese le previsioni normative per i produttori che abbiano la cittadinanza o la nazionalità italiana di cui alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, di seguito specificate: articolo 4, secondo comma; articolo 10, secondo comma; articolo 14, secondo comma; articolo 19, secondo e quarto comma; articolo 20, ultimo comma; articolo 22, primo comma; articolo 23, primo comma.

Art. 2.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*), dell'articolo 22, primo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, sono sostituiti, per i produttori degli altri Stati membri delle Comunità europee, da analoghi documenti rilasciati dalle competenti autorità degli Stati stessi o da dichiarazioni giurate che abbiano in questi Stati valore sostitutivo.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 giugno 1973

LEONE

ANDREOTTI — BADINI
CONFALONIERI — MEDICI
— RUMOR — GONELLA
— VALSECCHI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1973, n. **316**.
Passaggio alle dipendenze dell'autorità ecclesiastica della Compagnia, con natura di confraternita, del SS. Rosario, con sede in Frascati.

N. 316. Decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Compagnia, con natura di confraternita, del SS. Rosario, con sede in Frascati (Roma), avente fine esclusivo di culto, passa alle dipendenze della autorità ecclesiastica per quanto riguarda il funzionamento e l'amministrazione. Viene, altresì, approvato il nuovo statuto della predetta Compagnia.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *giugno* 1973
Atti di Governo, registro n. 258, *foglio n.* 111. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 marzo 1973, n. **317**.
Erezione in ente morale dell'Associazione di studi superiori di sociologia di Napoli.

N. 317. Decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Associazione di studi superiori di sociologia di Napoli viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *giugno* 1973
Atti di Governo, registro n. 258, *foglio n.* 112. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 marzo 1973, n. **318**.
Autorizzazione alla fondazione scuola professionale Luigi Ripamenti, in Como, ad acquistare un immobile.

N. 318. Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la fondazione scuola professionale Luigi Ripamonti, in Como, viene autorizzata ad acquistare la quota immobiliare di un terreno sita nel comune di Como, via Belvedere sezione Camerlata, catasto terreni pag. 4383, mappale 120 sub *A*, della superficie catastale di mq. 14.890 di proprietà della signora Girardoni Gemma ved. Terragni di Como per il prezzo di L. 72.575.000.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *giugno* 1973
Atti di Governo, registro n. 258, *foglio n.* 116. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 maggio 1973.

Sostituzione del rappresentante del Ministero degli affari esteri in seno al consiglio dell'ordine cavalleresco « al Merito del lavoro ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 27 marzo 1972, n. 199, concernente il riordinamento dell'ordine cavalleresco « al Merito del lavoro »;

Vista la legge 12 ottobre 1964, n. 1080, concernente modifiche all'art. 6 della legge n. 199 sopra citata;

Visti i propri decreti 9 aprile 1971, 13 e 25 marzo 1972 e 4 e 22 maggio 1973, concernenti rispettivamente la ricostituzione del consiglio dell'ordine cavalleresco predetto e la sostituzione di 4 membri del consiglio stesso.

Vista la proposta del Ministro per gli affari esteri di sostituzione del dott. Antonino Morozzo Della Rocca quale proprio rappresentante in seno al predetto consiglio con il dott. Corrado Orlandi Conducci;

Ritenuta la necessità di procedere a tale sostituzione;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto il dott. Corrado Orlandi Conducci è nominato membro del consiglio dell'ordine cavalleresco « al Merito del lavoro » in rappresentanza del Ministero degli affari esteri, in sostituzione del dott. Antonino Morozzo Della Rocca.

Il predetto nuovo membro resterà in carica fino alla scadenza del triennio previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1971 nelle premesse citate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma addì, 28 maggio 1973

LEONE

FERRI — NATALI

(8436)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1973.

Accertamento della variazione percentuale dell'indice del costo della vita ai fini dell'applicazione della disciplina sulla perequazione automatica delle pensioni erogate dalle Casse nazionali di previdenza e di assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 10 della legge 23 dicembre 1970, n. 1140, che disciplina la perequazione automatica delle pensioni erogate dalle Casse nazionali di previdenza e di assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica n. 29142 del 12 dicembre 1972;

Accertato, in base ai calcoli effettuati dal predetto istituto, che l'indice medio del costo della vita ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, confrontando i periodi compresi rispettivamente fra i mesi di luglio 1968 e giugno 1969 ed i mesi di luglio 1970 e giugno 1971, è aumentato nella misura del 9,74 per cento;

Considerato che a norma del citato art. 10 le pensioni a carico delle casse nazionali di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, ivi compresi i trattamenti minimi, devono essere aumentate, a decorrere dal 1° gennaio 1972, in misura percentuale pari all'aumento percentuale dell'indice suddetto;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1972 le pensioni a carico delle Casse nazionali di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, ivi compresi i trattamenti minimi sono aumentate in misura pari al 9,74 per cento del loro ammontare.

Sono escluse dall'aumento previsto dal presente decreto le pensioni aventi decorrenza nell'anno 1971 salvo quanto disposto nel penultimo comma dell'art. 10 della legge 23 dicembre 1970, n. 1140.

Roma, addì 26 marzo 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

p. *Il Ministro per il tesoro*
PICARDI

(8809)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1973.

Adeguamento dei prezzi di vendita degli stampati del servizio dei conti correnti postali.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il decreto ministeriale 26 agosto 1965, n. 953;

Riconosciuta la necessità di adeguare i prezzi di vendita degli stampati del servizio dei conti correnti postali ai costi attuali di stampa, allestimento e sovrastampa dei moduli;

Decreta:

I prezzi di vendita degli stampati del servizio dei conti correnti postali agli utenti, privati o Enti pubblici, sono fissati nelle seguenti misure:

	Specie dei moduli	Prezzo di vendita
Mod. ch 8	Bollettini di versamento sovrastampati: fascicolo di 50 esemplari . . .	L. 150
Mod. ch 8 verde	Bollettini di versamento a favore del proprio c/c sovrastampati: fascicolo di 50 esemplari	» 150
Mod. ch 8-*bis*	Bollettini di versamento in bianco: fascicolo di 50 esemplari	» 100
Mod. ch 8-*ter*	Bollettini di versamento a quattro tagliandi (per il versamento di tasse): fascicolo di 50 esemplari . .	» 100
Mod. ch 8-*quater*	Bollettini di versamento in bianco a quattro tagliandi (per attestazione): fascicolo di 50 esemplari	» 100
Mod. ch 8-*bis* Tesoreria	Bollettini di versamento a favore delle Sezioni di Tesoreria Prov. dello Stato: fascicolo di 50 esemplari . .	» 100
Mod ch 16	Assegni: fascicolo di 25 esemplari .	» 300

	Specie dei moduli	Prezzo di vendita
Mod ch 16 speciali	Assegni senza certificato di allibramento: fascicolo di 25 esemplari . .	» 300
Mod. ch 16 con attestazione	Assegni a quattro tagliandi: fascicoli di 25 esemplari	» 450
Mod. ch 16-*bis*	Distinte di accompagnamento dei modd. ch 16 spec. e dei modd. ch 20 spec.: fascicolo di 50 esemplari . .	» 200
Mod. ch 18	Avviso di ricevimento di assegni localizzati: blocco di 100 esemplari .	» 150
Mod. ch 42-C	Buste per la spedizione degli assegni da vistare: pacchetto di 25 buste . .	» 50

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1973

Il Ministro: GIOIA

(8427)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1973.

Riunificazione degli uffici del registro « Atti civili e successioni » e « Atti giudiziari, imposta generale sull'entrata, bollo e demanio » di Varese.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644;

Riconosciuta l'opportunità di procedere alla riunificazione dei due uffici del registro « Atti civili e successioni » e « Atti giudiziari, imposta generale sull'entrata, bollo e demanio » di Varese;

Visto l'art. 161 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 maggio 1933;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1969, registro n. 44, foglio n. 400;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici del registro « Atti civili e successioni » e « Atti giudiziari, imposta generale sull'entrata, bollo e demanio » di Varese sono riuniti in un solo ufficio che assume la denominazione di « Ufficio del registro di Varese ».

Art. 2.

L'ufficio del registro di Varese è classificato tra gli uffici di prima categoria.

Art. 3.

Le variazioni stabilite con il presente decreto avranno effetto dal 1° luglio 1973.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 aprile 1973

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1973
Registro n. 30 *Finanze, foglio n.* 300

(8495)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1973.

Riunificazione degli uffici del registro « Atti civili e successioni » e « Atti giudiziari, bollo, demanio e imposta generale sull'entrata » di Mantova.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644;

Riconosciuta l'opportunità di procedere alla riunificazione dei due uffici del registro « Atti civili e successioni » e « Atti giudiziari, bollo, demanio e imposta generale sull'entrata » di Mantova;

Visto l'art. 161 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 maggio 1933;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1969, registro n. 44, foglio n. 400;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici del registro « Atti civili e successioni » e « Atti giudiziari, bollo, demanio e imposta generale sull'entrata » di Mantova sono riuniti in un solo ufficio che assume la denominazione di « Ufficio del registro di Mantova ».

Art. 2.

L'ufficio del registro di Mantova è classificato tra gli uffici di prima categoria.

Art. 3.

Le variazioni stabilite con il presente decreto avranno effetto dal 1° luglio 1973.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 aprile 1973

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1973
Registro n. 30 *Finanze, foglio n.* 301

(8498)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1973.

Riunificazione degli uffici del registro « Atti pubblici e successioni », « Atti privati e imposta generale sull'entrata » e « Atti giudiziari, bollo e demanio » di Como.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644;

Riconosciuta l'opportunità di procedere alla riunificazione dei tre uffici del registro « Atti pubblici e successioni », « Atti privati e imposta generale sull'entrata » e « Atti giudiziari, bollo e demanio » di Como;

Visto l'art. 161 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 maggio 1933;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1969, registro n. 44, foglio n. 400;

Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1970, registro n. 8, foglio n. 173;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici del registro « Atti pubblici e successioni », « Atti privati e imposta generale sull'entrata » e « Atti giudiziari, bollo e demanio » di Como sono riuniti in un solo ufficio che assume la denominazione di « Ufficio del registro di Como ».

Art. 2.

L'ufficio del registro di Como è classificato tra gli uffici di prima categoria.

Art. 3.

Le variazioni stabilite con il presente decreto avranno effetto dal 1° luglio 1973.

Il presente decreto sara trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 aprile 1973

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1973
Registro n. 30 *Finanze, foglio n.* 303

(8497)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1973.

Riunificazione degli uffici del registro « Atti civili e successioni » e « Atti giudiziari, bollo e demanio » di Biella.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644;

Riconosciuta l'opportunità di procedere alla riunificazione dei due uffici del registro « Atti civili e successioni » e « Atti giudiziari, bollo e demanio » di Biella;

Visto l'art. 161 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 maggio 1933;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1969, registro n. 44, foglio n. 400;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici del registro « Atti civili e successioni » e « Atti giudiziari, bollo e demanio » di Biella sono riuniti in un solo ufficio che assume la denominazione di « Ufficio del registro di Biella ».

Art. 2.

L'ufficio del registro di Biella è classificato tra gli uffici di prima categoria.

Art. 3.

Le variazioni stabilite con il presente decreto avranno effetto dal 1° luglio 1973.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 aprile 1973

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1973
Registro n. 30 *Finanze, foglio n.* 302

(8496)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1973.

Iscrizione di una varietà di frumento nei registri delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322, del 22 dicembre 1971, recante norme per la disciplina dell'attività sementiera;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 17 febbraio 1973, concernente la istituzione, per alcune specie di sementi, di registri di varietà aventi lo scopo di permettere la identificazione delle varietà stesse;

Considerato che, a norma dell'art. 19 della citata legge 25 novembre 1971, n. 1096, l'iscrizione nei predetti registri è subordinata al parere di una apposita commissione istituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151, del 14 giugno 1972, relativo alla nomina, per il triennio 1972-1974, dell'anzidetta commissione;

Vista la lettera n. 433/S in data 30 dicembre 1972, con la quale il presidente della predetta commissione ha comunicato che la medesima, nell'adunanza del 12 luglio 1972, ha deliberato di proporre al Ministro per l'agricoltura e le foreste l'iscrizione, nel « Registro delle varietà », di una varietà di frumento;

Visto il verbale della predetta adunanza del 12 luglio 1972;

Ritenuto di accogliere la proposta come sopra formulata;

Decreta:

Articolo unico

E' iscritta, nei « Registri delle varietà », tenuti dalla sezione sementi dell'Istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma, la seguente varietà di frumento, la cui descrizione, approvata dalla commissione nella riunione del 12 luglio 1972, è depositata, ai sensi dell'art. 26 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, presso la sezione stessa:

1) Frumento tenero « M. M. »:

Origine della varietà: incrocio: (Mara x Stirpe 2392) x Mara;

Responsabile della conservazione in purezza: F.lli Niccolò, Francesco e Michele Michahelles - Firenze.

Roma, addì 5 maggio 1973

Il Ministro: NATALI

(8432)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1973.

Iscrizione di sette varietà di tipi di mais da granella nei registri delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322, del 22 dicembre 1971, recante norme per la disciplina dell'attività sementiera;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero 44 del 17 febbraio 1973, concernente l'istituzione per alcune specie di sementi, di registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Considerato che, a norma dell'art. 19 della citata legge 25 novembre 1971, n. 1096, l'iscrizione nei predetti registri è subordinata al parere di un'apposita commissione istituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151, del 14 giugno 1972, relativo alla nomina, per il triennio 1972-1974, dell'anzidetta commissione;

Vista la lettera n. 181/S in data 5 aprile 1973, con la quale il presidente della predetta commissione ha comunicato che la medesima, nell'adunanza del 2 marzo 1973, ha deliberato di proporre al Ministro per l'agricoltura e le foreste l'iscrizione, nel « Registro delle varietà », di 7 tipi di mais da granella;

Visto il verbale della predetta adunanza del 2 marzo 1973;

Ritenuto di accogliere la proposta come sopra formulata;

Decreta:

Articolo unico

Sono iscritti, nei « Registri delle varietà », tenuti dalla sezione sementi dell'Istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma, i seguenti tipi di mais da granella, le cui descrizioni, approvate dalla commissione nella riunione del 2 marzo 1973, sono depositate, ai sensi dell'art. 26 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, presso la sezione stessa:

1) Ibrido a tre vie: « LG 7 »:
Classe di maturazione: 200;
Responsabile della conservazione in purezza: Limagrain - Mons (Francia).

2) Ibrido a tre vie: « LG 11 »:
Classe di maturazione: 200;
Responsabile della conservazione in purezza: Limagrain - Mons (Francia).

3) Ibrido doppio: « Danubia »:
Classe di maturazione: 400;
Responsabile della conservazione in purezza: Institut Za Kukuruz Beograd-Zemun (Jugoslavia).

4) Ibrido semplice: « Dekalb XL 24 »:
Classe di maturazione: 400;
Responsabile della conservazione in purezza: Dekalb italiana Mestre (Venezia).

5) Ibrido semplice: « Pioneer 3911 »:
Classe di maturazione: 400;
Responsabile, della conservazione in purezza: France Mais - Tolosa (Francia).

6) Ibrido doppio: « Pioneer Hico-3670 »:
Classe di maturazione: 400;
Responsabile della conservazione in purezza: France Mais - Tolosa (Francia).

7) Ibrido semplice: « Cise X 5 »:
Classe di maturazione: 500;
Responsabile della conservazione in purezza: Compagnia Italiana Sementi Elette - Madignano (Cremona).

Roma, addì 7 maggio 1973

Il Ministro: NATALI

(8428)

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1973.

Cancellazione dai registri delle varietà di alcune varietà di specie agrarie.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322, del 22 dicembre 1971, recante norme per la disciplina dell'attività sementiera;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero 44 del 17 febbraio 1973, concernente l'istituzione, per alcune specie di sementi, di registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto ministeriale 15 febbraio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92, del 9 aprile 1973, con il quale sono state iscritte, nei predetti registri, le varietà di sementi già iscritte nei registri previsti dalla legge 28 aprile 1938, n. 546, e dal decreto ministeriale 28 ottobre 1963, e successive modificazioni e integrazioni;

Viste le domande inoltrate dai responsabili della conservazione in purezza di alcune varietà di sementi, con le quali è stata richiesta la cancellazione delle varietà stesse dai registri istituiti con il menzionato decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972;

Considerato che, a norma dell'art. 20 della citata legge 25 novembre 1971, n. 1096, la cancellazione dai registri delle varietà, è subordinata al parere di una apposita commissione istituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151, del 14 giugno 1972, relativo alla nomina, per il triennio 1972-1974, dell'anzidetta commissione;

Vista la lettera n. 181/S del 5 aprile 1973 con la quale il presidente della predetta commissione ha comunicato che la medesima, nell'adunanza del 2 marzo 1973, ha deliberato di proporre al Ministro per l'agricoltura e le foreste la cancellazione di cinquantadue varietà di frumento, trentadue tipi di mais, tre varietà di orzo, una varietà di riso, nove varietà di barbabietola da zucchero, tre varietà di foraggere, quattro varietà di patata;

Visto il verbale della predetta adunanza del 2 marzo 1973;

Ritenuto di accogliere la proposta come sopra formulata;

Decreta:

Articolo unico

Sono cancellate, dai « Registri delle varietà », tenuti dalla sezione sementi dell'Istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma, le seguenti varietà di specie agrarie:

Frumento duro:

Aziziah 302, Brocart, Dauno III, Dauno VI, Sabaudia, Tavoliere, Timilia S. G. 1.

Frumento tenero:

210, Alalà, Anna Migliori, Apulia precoce, Ardito, Augusta, Balbo, Balilla, Cambio, Carlotta, Catria, Chianti, Cologna 12, comandante Baudi, comandante Navaro, Combine, donna Rachele, Edda, Fanfulla, Freccia, Gentilrosso 48, Gentilrosso x Noè 46 Fam. 9, Girolamo Caruso, Glutinoso S. 15, Impero I, Inallettabile 96, Lauro Bassi, Luigi Razza, Maiorea 47, Marchetti 114, Nuria, 0 14, Pieve, Quaderna, R 37, Riale, Rieti II, Rossetta 55, San Giorgio, Terminillo, Tezio, Tilia, Vettore, Vittorio Niccoli.

Mais da granella:

Asgrow 420 W, Dekalb 205, Dekalb 222, Dekalb 441A, Dekalb 505 W, Dekalb KD 33, Dekalb KD 55, Dekalb KD 67, Dekalb XL 65, Dekalb XL 362, Dekalb XL 445, Funk's G 18/A, Funk's G 30, Funk's G 76, Funk's G 76/A, Funk's G 91, Funk's G 99, Funk's G 576/W, Funk's G Gold Gjuno, Funk's G Summer primo, Hybridor 223, Hybridor 273, Hybridor 381, Hybridor 711, Maygold 99 AA, Nostrano dell'Isola, T. 424. U. 32. U. 40. U. 41. Vitrocin Funk's G 230/A, Funk's G 65238.

Orzo:

Inis, Malta, Piri Desprez.

Riso:

Precoce Rossi.

Barbabietola da zucchero:

Desprez T.M., Hilleshög Standard diploide, Maribo Auta, Maribo Triploide N, Maribo Triploide NP, Mezzano N, Mezzano Z, Polysaros Z/2, Royal Poly T. Tourneur.

Foraggere leguminose:

Erba medica: Rhodigium 4 A.

Trifoglio pratense: Crop.

Foraggere graminacee:

Loglio perenne: Semperweide.

Patata:

Daroli, Kernè, Prelanda, Primabel.

Roma, addì 8 maggio 1973

Il Ministro: NATALI

(8430)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1973.

Iscrizione di undici varietà di foraggere graminacee nei registri delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322, del 22 dicembre 1971, recante norme per la disciplina dell'attività sementiera;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero 33 del 17 febbraio 1973, concernente l'istituzione per alcune specie di sementi, di registri di varietà aventi lo scopo di permettere la identificazione delle varietà stesse;

Considerato che, a norma dell'art. 19 della citata legge 25 novembre 1971, n. 1096, l'iscrizione nei predetti registri è subordinata al parere di un'apposita commissione istituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151, del 14 giugno 1972, relativo alla nomina, per il triennio 1972-1974, dell'anzidetta commissione;

Vista la lettera n. 181/S in data 5 aprile 1973 con la quale il presidente della predetta commissione ha comunicato che la medesima, nell'adunanza del 2 marzo 1973, ha deliberato di proporre al Ministro per l'agricoltura e le foreste, l'iscrizione nel « Registro delle varietà », di 11 varietà di foraggere graminacee;

Visto il verbale della predetta adunanza del 2 marzo 1973;

Ritenuto di accogliere la proposta come sopra formulata;

Decreta:

Articolo unico

Sono iscritte, nei « Registri delle varietà », tenuti dalla sezione sementi dell'Istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma, le seguenti varietà di foraggere graminacee, le cui descrizioni, approvate dalla commissione nella riunione del 2 marzo 1973, sono depositate, ai sensi dell'art. 26 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, presso la sezione stessa:

1) Agrostide stolonifera: « Prominent »:
Responsabile della conservazione in purezza: Ets Zwan & De Wiljes - Scheemda (Olanda).

2) Dactylis o Pannocchina: « Modac »:
Responsabile della conservazione in purezza: N. V. H. Mommersteeg's Zaadteelt En Zaadhandel - Vlijmen (Olanda).

3) Dactylis o Pannocchina: « Mullus »:
Responsabile della conservazione in purezza: Pajbjergfonden Overbygaard - Borkop (Danimarca).

4) Festuca arundinacea: « Festival »:
Responsabile della conservazione in purezza: Clause - Brétigny Sur Orge (Francia).

5) Festuca arundinacea: « Motall »:
Responsabile della conservazione in purezza: N. V. H. Mommersteeg's Zaadteelt En Zaadhandel - Vlijmen (Olanda).

6) Festuca dei prati: « Joma »:
Responsabile della conservazione in purezza: L. Daehnfeldt - Odense (Danimarca).

7) Loglio d'Italia: « Aubade »:
Responsabile della conservazione in purezza: J. Joordens' Zaadhandel N. V. - Venlo-Blerick (Olanda).

8) Loglio d'Italia: « Energa »:
Responsabile della conservazione in purezza: Van Engelen - Vlijmen (Olanda).

9) Loglio d'Italia: « Bernburger annua »:
Responsabile della conservazione in purezza: Deutscher Saatgut-Handelsbetrieb (DSG) - Berlino.

10) Loglio d'Italia: « Dilana »:

Responsabile della conservazione in purezza: Deutscher Saatgut'-Handelsbetrieb (DSG) - Berlino.

11) Loglio perenne: « Mito »:

Responsabile della conservazione in purezza: L. Daehnfeldt - Odense (Danimarca).

Roma, addì 9 maggio 1973

Il Ministro: NATALI

(8429)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1973.

Iscrizione di sei varietà di foraggere leguminose nei registri delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322, del 22 dicembre 1971, recante norme per la disciplina dell'attività sementiera;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero 44 del 17 febbraio 1973, concernente l'istituzione, per alcune specie di sementi, di registri di varietà aventi lo scopo di permettere la identificazione delle varietà stesse;

Considerato che, a norma dell'art. 19 della citata legge 25 novembre 1971, n. 1096, l'iscrizione nei registri è subordinata al parere di un'apposita commissione istituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151, del 14 giugno 1972, relativo alla nomina, per il triennio 1972-1974, dell'anzidetta commissione;

Vista la lettera n. 181/S in data 5 aprile 1973, con la quale il presidente della predetta commissione ha comunicato che la medesima, nell'adunanza del 2 marzo 1973, ha deliberato di proporre al Ministro per l'agricoltura e le foreste l'iscrizione, nel « Registro delle varietà », di sei varietà di foraggere leguminose;

Visto il verbale della predetta adunanza del 2 marzo 1973;

Ritenuto di accogliere la proposta come sopra formulata;

Decreta:

Articolo unico

Sono iscritte, nei « Registri delle varietà », tenuti dalla sezione sementi dell'Istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma, le seguenti varietà di foraggere leguminose, le cui descrizioni, approvate dalla commissione nella riunione del 2 marzo 1973, sono depositate, ai sensi dell'art. 26 della legge 25 novembre 1971, numero 1096, presso la sezione stessa:

1) Erba medica: « Prosementi Bologna »:

Responsabile della conservazione in purezza: Società Produttori Sementi - Bologna.

2) Trifoglio bianco: « Milka »:

Responsabile della conservazione in purezza: Pajbjergfonden Overbygaard - Borkop (Danimarca).

3) Trifoglio bianco: « Milkanova »:

Responsabile della conservazione in purezza: Pajbjergfonden Overbygaard - Borkop (Danimarca).

4) Trifoglio pratense: « Spadone gigante di Santa Marta »:

Responsabile della conservazione in purezza: F.lli Bruzzi - Novara.

5) Trifoglio pratense: « Elbo »:

Responsabile della conservazione in purezza: Pajbjergfonden Overbygaard - Borkop (Danimarca).

6) Veccia comune: « Idice »:

Responsabile della conservazione in purezza: Sisforaggera - Società Italiana Sementi - Bologna.

Roma, addì 11 maggio 1973

Il Ministro: NATALI

(8433)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1973.

Norme speciali tecniche per l'esportazione dei radicchi.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto luogotenenziale del 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito nella legge 2 maggio 1938, n. 864, modificato con legge 4 ottobre 1966, n. 839, portante disposizioni sul marchio nazionale obbligatorio per i prodotti ortofrutticoli destinati all'esportazione;

Vista la legge 12 luglio 1961, n. 603;

Sentito il parere espresso in conformità dalla speciale commissione tecnica, appositamente costituita, nella riunione tenuta l'11 maggio 1973, presso l'I.C.E., con l'intervento dei rappresentanti dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste; dell'industria, del commercio e dell'artigianato; delle finanze e dei trasporti e dell'aviazione civile;

Sentito l'Istituto nazionale per il commercio estero;

Decreta:

TITOLO I
DEFINIZIONE DEL PRODOTTO

Art. 1.

Il marchio nazionale di cui al regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito in legge con legge 2 maggio 1938, n. 864 e modificato con legge 4 ottobre 1966, n. 839, si applica all'esportazione allo stato fresco dei radicchi rossi e variegati ottenuti da coltura forzata o non di Cicorium intybus.

Per tutte le spedizioni all'estero di tale prodotto è obbligatoria l'osservanza delle disposizioni di cui al presente decreto.

TITOLO II
CARATTERISTICHE QUALITATIVE

Art. 2.

A. - *Generalità.*

La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche che i radicchi devono presentare all'atto della spedizione, dopo condizionamento ed imballaggio.

B. - *Caratteristiche minime.*

1) I radicchi devono essere:

— interi;

— sani, cioè esenti da danni prodotti dal gelo e dalle forzature, marciume, danni prodotti da insetti e parassiti (salvo restando le disposizioni particolari ammesse per ciascuna categoria);

— di aspetto fresco;

— puliti;

— privi di odore o sapore estranei;

— sufficientemente sgrondati, nel caso che siano stati lavati.

2) I radicchi devono presentare uno sviluppo normale ed avere uno stato di freschezza e maturazione tale da consentire il trasporto e le operazioni connesse e da permettere l'arrivo in condizioni soddisfacenti al luogo di destinazione.

3) La radice deve essere tagliata con taglio netto; la sua lunghezza non può eccedere i cm. 4. Essa, inoltre, deve essere privata delle radici secondarie.

C. - *Classificazione.*

I radicchi vengono classificati in due categorie di qualità di seguito specificate:

1) Categoria « I ».

I radicchi classificati in questa categoria devono essere di buona qualità. Tenuto conto della varietà o tipo essi devono avere:

— forma regolare;

— colorazione caratteristica.

I cespi devono essere:

— ben sviluppati;

— consistenti.

2) Categoria « II ».

Questa categoria comprende radicchi che non possono essere classificati nella categoria superiore, ma che corrispondono alle caratteristiche minime sopra definite.

Il cespo deve essere sufficientemente formato.

Il margine delle foglie esterne può presentare un leggero imbrunimento dovuto al gelo e/o alla forzatura, a condizione che ciò non pregiudichi la conservabilità del prodotto.

E' tollerato un leggero difetto di colorazione in rapporto alla varietà o tipo, con esclusione per i radicchi rossi di foglie verdi o parzialmente verdi.

TITOLO III
CALIBRAZIONE

Art. 3.

La calibrazione è effettuata in peso netto di 100 cespi o in quello di un solo cespo.

1) *Peso minimo*:

gr. 30 per i radicchi sottoposti a forzatura;
gr. 60 per gli altri.

2) *Omogeneità di calibro.*

La differenza di peso tra il cespo più leggero ed il cespo più pesante nello stesso imballaggio non deve superare:

gr. 50 per i radicchi di peso pari o inferiore a 15 kg. per 100 cespi, cioè di peso pari o inferiore a 150 gr. a cespo;

gr. 100 per i radicchi di peso superiore a 15 kg. per 100 cespi, cioè di peso superiore a 150 gr. a cespo.

TITOLO IV
TOLLERANZE

Art. 4.

Per i prodotti non rispondenti alle caratteristiche della categoria di appartenenza sono ammesse tolleranze di qualità e di calibro riferito al contenuto di ogni imballaggio.

A. - *Tolleranze di qualità.*

1) Categoria « I ».

Il 10 per cento in numero o in peso di radicchi non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelli della categoria II.

2) Categoria « II ».

Il 10% in numero o peso di radicchi non rispondenti né alle caratteristiche della categoria, né alle caratteristiche minime, con esclusione di cespi affetti da marciume e con foglie non adatte al consumo.

B. - *Tolleranze di calibro.*

Il 10% in numero o in peso di cespi di calibro superiore o inferiore a quello indicato all'esterno dell'imballaggio.

TITOLO V
PRESENTAZIONE ED OMOGENEITA'

Art. 5.

A. - *Presentazione.*

I radicchi devono essere condizionati in maniera da evitare qualsiasi danneggiamento al prodotto.

Le carte o altro materiale usato eventualmente all'interno dell'imballaggio, devono essere nuovi e non nocivi per l'alimentazione umana.

Le eventuali diciture devono figurare nella parte esterna, in modo da non essere a contatto con il prodotto.

L'imballaggio non deve contenere corpi estranei.

B. - *Omogeneità.*

Il contenuto di ogni imballaggio deve essere omogeneo e deve contenere prodotto della stessa categoria di qualità, tipo, varietà, calibro ed essere sufficientemente uniforme.

Lo strato superiore del prodotto di ogni imballaggio deve rappresentare il contenuto dell'intero imballaggio.

TITOLO VI
IMBALLAGGIO

Art. 6.

Per l'esportazione dei radicchi può essere usato solo il seguente tipo di imballaggio:

Gabbia aperta in legno segato e tranciato 38,5 × 28 × 10-16.

Testata e fiancata formate da due listelli orizzontali larghi cm. 3, spessi mm. 6 costituenti il bordo superiore e inferiore delle testate e fiancate stesse, fissati ai cantonali con doppia cucitura o con tre chiodi ribaditi e da lamine verticali in legno tranciato, larghe almeno cm. 5, intervallate al massimo di cm. 1, sulle quali deve essere intrecciata orizzontalmente una lamina di legno tranciato.

Le lamine verticali devono essere cucite, previa sovrapposizione di una striscia di legno tranciato larga non meno di cm. 2 ai listelli esterni orizzontali costituenti il bordo superiore e inferiore dell'imballaggio.

Una o entrambe le testate possono essere formate da un pannello di uno o due pezzi combacianti o intervallati di non oltre cm. 2, spessi al massimo mm. 6 e fissati ai predetti listelli.

Fondo formato da listelli eguali longitudinali, larghi almeno cm. 3, spessi mm. 6, intervallati di non oltre cm. 3, e da tre listelli trasversali esterni di rinforzo larghi mm. 3, spessi mm. 6 applicati uno al centro e gli altri due rispettivamente a una distanza di cm. 4 da ciascuna estremità, cuciti o aggraffati alle fiancate.

Il fondo può essere costruito anche in legno tranciato formato dall'intreccio delle medesime lamine delle testate e fiancate ripiegate al bordo inferiore della testata e fiancata stessa.

Quattro cantonali interni a sezione orizzontale triangolare con i lati eguali di cm. 3, sporgenti di cm. 3 dal piano superiore delle testate e fiancate; sulla superficie superiore dei cantonali e parallelamente a ciascuna testata, deve essere applicato un listello largo cm. 3 e spesso mm. 6, fissato ai cantonali stessi con due chiodi lunghi almeno cm. 3 od eventualmente, con reggette metalliche o con cuciture.

Art. 7.

La tara massima, compresi i materiali di protezione e di addobbo, non deve superare il 18 % del peso lordo.

Art. 8.

Il carico e la sistemazione dei colli e del prodotto nei mezzi di trasporto devono essere eseguiti razionalmente, usando ogni accorgimento atto ad evitare danneggiamenti alla merce, agli imballaggi e ad assicurare la buona conservazione del prodotto durante il viaggio.

Art. 9.

Tutti gli imballaggi devono essere nuovi, asciutti, puliti, privi di odori estranei, solidi, costruiti a regola d'arte.

Tutte le chiodature, aggraffature e cuciture devono essere effettuate in modo da garantire la massima solidità ed unione dei vari elementi.

Ogni imballaggio deve essere formato da elementi appartenenti ad un'unica essenza legnosa. Può essere impiegato il legno appartenente ad una sola altra essenza per la costruzione dei cantonali e per la costruzione dei listelli.

Gli spessori dei vari elementi si riferiscono ad imballaggi costruiti in pioppo, abete ed altre essenze dolci; per quelli costruiti in faggio o altre essenze dure, devono essere ridotti in mm. 1.

Art. 10.

A tutti gli imballaggi di cui al presente decreto si applica quanto previsto dai decreti ministeriali 8 luglio 1966, e 11 febbraio 1967, relativi all'« Indicazione dell'incidenza della tara espressa in percentuale sul peso lordo sugli imballaggi di prodotti ortofrutticoli ed agrumari destinati all'esportazione soggetti alla disciplina del Marchio nazionale ».

Art. 11.

L'Istituto nazionale per il commercio estero può autorizzare anche, in via temporanea e sperimentale, l'uso di altri imballaggi che rispondano a particolari esigenze del traffico o che rappresentino, a suo giudizio, un miglioramento sui tipi prescritti.

TITOLO VII
INDICAZIONI ESTERE

Art. 12.

Le indicazioni di cui al successivo art. 13 del presente decreto devono figurare su una testata od eventualmente su una etichetta bene incollata sulla testata stessa e, qualora la forma e le caratteristiche dell'imballaggio non lo consentano, su di un cartellino resistente, saldamente assicurato al contenitore.

Il Marchio nazionale di esportazione deve essere posto a sinistra di tutte le indicazioni e deve essere di diametro di cm. 3 o 5 oppure 7.

La denominazione e sede dell'esportatore può essere sostituita dal Marchio d'impresa, quando questi abbia ottenuto il brevetto di tale Marchio da parte del Ministero dell'industria e del commercio e quando il Marchio stesso sia stato depositato presso l'Istituto nazionale per il commercio estero.

Se le indicazioni stabilite non possono essere contenute in una testata, quelle relative alla denominazione dell'esportatore possono essere apposte su una fiancata.

Le indicazioni prescritte possono essere ripetute anche sulle veline di avvolgimento e sugli addobbi interni.

L'Istituto nazionale per il commercio estero può autorizzare l'uso di altre indicazioni e di contromarche purché non diano luogo ad equivoci nei confronti di quelle stabilite, e può altresì prescrivere l'apposizione

di indicazioni e contromarche ritenute necessarie ai fini della commercializzazione, identificazione e qualificazione del prodotto.

Art. 13.

All'esterno di ogni imballaggio devono essere apposte, in caratteri leggibili e indelebili, le seguenti indicazioni:

A) *Identificazione.*

Impaccatore e/o Speditore — Nome ed indirizzo o simbolo di identificazione.

B) *Natura del prodotto.*

Radicchio rosso o Radicchio variegato (per imballaggi chiusi) — L'indicazione della varietà è facoltativa

C) *Origine del prodotto.*

Zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale.

D) *Caratteristiche commerciali.*

Categoria di qualità.
Calibro: peso minimo dei cespi.

E) *Marchio ufficiale di controllo.*

Marchio nazionale d'esportazione.

TITOLO VIII
MODALITA' DI CONTROLLO

Art. 14.

Per le modalità di controllo valgono le disposizioni contemplate nel decreto ministeriale 28 maggio 1962, pubblicato nel supplemento ordinario n. 3, alla *Gazzetta Ufficiale* n. 154, del 19 giugno 1962, « Modalità di controllo per l'accertamento dei requisiti di qualità e confezionamento dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari soggetti alla disciplina del Marchio nazionale ».

TITOLO IX
SANZIONI

Art. 15.

Le trasgressioni alle norme del presente decreto sono punite ai sensi del regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito in legge 2 maggio 1938, n. 864, e dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603.

TITOLO X

Art. 16.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1973

Il Ministro: MATTEOTTI

(8434)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 12 giugno 1973:

Federici Giovanni Carlo, notaio residente nel comune di Alessandria della Rocca, distretto notarile di Sciacca, è trasferito nel comune di Brugnato, distretto notarile di La Spezia e Massa.

(8684)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 1° febbraio 1973, registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 1973, registro n. 9 Lavori pubblici, foglio n. 27, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto il 12 novembre 1969, dalla signora Grassi Almina contro il decreto del provveditore regionale alle opere pubbliche per la Lombardia 17 giugno 1969, n. 10037, è stato dichiarato respinto.

(8761)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di clinica delle malattie infettive presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina, è vacante la cattedra di clinica delle malattie infettive, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8711)

Vacanza della prima cattedra di geometria presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Firenze.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Firenze è vacante la prima cattedra di geometria, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8791)

Vacanza della seconda cattedra di istituzioni di diritto privato presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bologna, è vacante la seconda cattedra di istituzioni di diritto privato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8713)

Vacanza della seconda cattedra di sociologia presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Catania

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Catania, è vacante la seconda cattedra di sociologia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8712)

Vacanza della cattedra di diritto internazionale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Trieste

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Trieste, è vacante la cattedra di diritto internazionale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8710)

Vacanza della cattedra di filosofia morale presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Torino

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Torino, è vacante la cattedra di filosofia morale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8792)

Vacanza della cattedra di filologia bizantina presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Palermo

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Palermo, è vacante la cattedra di filologia bizantina, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8793)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 21 gennaio 1973 al 31 gennaio 1973 all'importazione da paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 123/67 (settore pollame), a norma dei regolamenti (CEE) n. 2236/72, n. 97/73 e n. 98/73.

(in lire italiane per 100 kg, salvo diversa indicazione)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo	Supplemento prelievo
01.05		Volatili vivi da cortile:		
	01.05-100	A. di peso unitario non superiore a 185 g, denominato « pulcini » . . .	1.793,75 (per 100 unità)	zero
		B. altri:		
	01.05-910	I. galli, galline e polli	8.056,25	zero
	01.05-930	II. anatre	10.906,25	zero
	01.05-950	III. oche	8.962,50	zero
	01.05-970	IV. tacchini	9.906,25	zero
	01.05-980	V. faraone	13.700,00	zero
02.02		Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati:		
		A. volatili interi:		
		I. galli, galline e polli:		
	02.02-111	a. presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, detti « polli 83 % »	9.693,75	6.812,50 (c)
	02.02-114	b. presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « polli 70 % »	11.506,25	6.812,50 (c)
	02.02-117	c. presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « polli 65 % »	12.387,50	6.812,50 (c)
		II. anatre:		
	02.02-131	a. presentate spennate, dissanguate, non svuotate o senza intestini, con la testa e le zampe, dette « anatre 85 % »	12.850,00	zero
	02.02-135	b. presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore, il fegato e il ventriglio, dette « anatre 70 % »	15.581,25	zero
		III. oche:		
	02.02-151	a. presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, dette « oche 82 % »	12.806,25	zero
	02.02-155	b. presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio, dette « oche 75 % »	13.112,50	zero

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo	Supplemento prelievo
02.02 (segue)	02.02-170	IV. tacchini	14.150,00	zero (d)
	02.02-180	V. faraone	19.568,75	zero
		B. parti di volatili (diverse dalle frattaglie):		
	02.02-500	I. disossate	28.825,00	zero
		II. non disossate:		
		a. metà o quarti:		
	02.02-600	1. di galli, galline e polli	12.387,50	6.812,50
	02.02-651	2. di anatre	15.581,25	zero
	02.02-654	3. di oche	13.112,50	zero
	02.02-657	4. di tacchini	14.150,00	zero
	02.02-659	5. di faraone	19.568,75	zero
	02.02-671	b. ali intere, anche senza la punta	9.606,25	zero
	02.02-675	c. dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali	6.650,00	7.187,50
		d. petti e pezzi di petti:		
	02.02-710	1. di oche	21.637,50	zero
	02.02-730	2. di tacchini	23.350,00	zero
	02.02-750	3. di altri volatili	18.987,50	zero
		e. cosce e pezzi di cosce:		
	02.02-810	1. di oche	19.012,50	zero
		2. di tacchini:		
	02.02-830	aa. fusi (coscette) e pezzi di fusi	11.318,75	4.375,00
	02.02-850	bb. altri	20.518,75	zero (e)
	02.02-860	3. di altri volatili	16.681,25	6.250,00
	02.02-981	f. altre	28.825,00	zero
	02.02-985	C. frattaglie	6.650,00	zero
02.03		Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia:		
	02.03-100	A. fegati grassi di oca o di anitra	102.450,00(b)	zero
	02.03-900	B. altri	17.000,00(b)	zero
02.05		Lardo, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), grasso di maiale e grasso di volatili non pressati nè fusi, nè estratti con solventi, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati:		
	02.05-500	C. grasso di volatili	17.737,50	zero
15.01		Strutto, altri grassi di maiale e grassi di volatili, pressati, fusi od estratti a mezzo di solventi:		
	15.01-300	B. grasso di volatili	17.737,50(b)	zero
16.02		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:		
		B. altre:		
		I. di volatili:		
	16.02-211	a. contenenti, in peso, 57 % o più di carni di volatili (a)	36.956,25(b)	zero
	16.02-213	b. contenenti, in peso, 25 % o più ma meno di 57 % di carni di volatili (a)	22.175,00(b)	zero
	16.02-215	c. altre	14.781,25(b)	zero

(a) Per la determinazione della percentuale di carni di volatili, il peso delle ossa non è preso in considerazione.
(b) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio consolidato in sede G.A.T.T. sul valore in dogana della merce.
(c) Non si applica ai prodotti originari e provenienti dalla Polonia o dalla Bulgaria.
(d) Ai prodotti originari dell'Ungheria si applica un supplemento di prelievo di lire 9.375,00 per 100 kg.
(e) Ai prodotti originari degli Stati Uniti d'America si applica un supplemento di prelievo di lire 21.875,00 per 100 kg.

(8115)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1973, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1973, registro n. 3 Marina mercantile, foglio n. 217, è stato respinto il ricorso in via straordinaria al Capo dello Stato prodotto dal direttore di sezione nella carriera direttiva (ruolo amministrativo) del Ministero della marina mercantile, dott. Francesco Conte.

(8616)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Nomina di un vice commissario governativo del consorzio agrario interprovinciale di Bari e Brindisi

Con decreto ministeriale dell'8 giugno 1973 è stata disposta la nomina del dott. Gennaro Rivieccio a vice commissario governativo del consorzio agrario interprovinciale di Bari e Brindisi con l'incarico di coadiuvare l'opera del commissario governativo e di sostituirlo, in caso di assenza, nelle attribuzioni che il commissario stesso riterrà di delegargli a tenore dell'art. 24, comma secondo, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, e dell'art. 2381 del codice civile.

(8764)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Proroga dell'autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Levissima »

Con decreto ministeriale n. 1387 del 5 giugno 1973 alla Fonti Levissima S.p.a, con sede in frazione Cepina del comune di Valdisotto, provincia di Sondrio, è prorogata, per un periodo di 12 mesi, a decorrere dal 24 giugno 1973, l'autorizzazione alla vendita in recipienti di materiale plastico — cloruro di polivinile atossico Sicron Ba — della capacità di ml. 1500, dell'acqua minerale naturale nazionale denominata « Levissima », di cui al decreto ministeriale n. 1288 del 24 giugno 1972.

Detti recipienti, che dovranno essere perfettamente corrispondenti al campione depositato presso l'Istituto superiore di sanità, saranno contrassegnati da etichette uguali a quelle indicate nel suddetto decreto ministeriale n. 1288 e la chiusura degli stessi sarà fatta con il tappo descritto nel citato decreto.

La fabbricazione dei recipienti ed il relativo riempimento con l'acqua minerale naturale « Levissima » dovranno avvenire nel medesimo stabilimento già autorizzato all'imbottigliamento dei recipienti di vetro. Durante il periodo della presente autorizzazione l'Istituto superiore di sanità attuerà controlli sia su campioni prelevati dal commercio che su quelli conservati presso lo stesso istituto.

L'autorizzazione di cui al presente decreto sarà riesaminata alla scadenza dei 12 mesi in base ai risultati dei controlli effettuati.

(8760)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di consumo « Musico », con sede in Musico di Costamasnaga, in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 5 giugno 1973, il perito industriale Gernando Bergna è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di consumo « Musico », con sede in Musico di Costamasnaga (Como), in liquidazione coatta amministrativa, in sostituzione del sig. Pietro Castronovo.

(8575)

Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « San Marco - società cooperativa agricola a responsabilità limitata », con sede in S. Pietro a Maida.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 21 maggio 1973, è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « San Marco - Società cooperativa agricola a responsabilità limitata », con sede in S. Pietro a Maida (Catanzaro), composto dai signori:

Navarra dott. Tommaso, presidente;

Folino avv. Matteo e Guarnaccia dott. Gaetano, membri.

(8615)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Castiglione di Sicilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 9 giugno 1973, il comune di Castiglione di Sicilia (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 157.630.857, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8641)

Autorizzazione al comune di Forni di Sotto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 9 giugno 1973, il comune di Forni di Sotto (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.218.426, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8642)

Autorizzazione al comune di Macerata Feltria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 9 giugno 1973, il comune di Macerata Feltria (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 125.401.760, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8643)

Autorizzazione al comune di Mascali ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 9 giugno 1973, il comune di Mascali (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 155.338.180, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(8644)

Autorizzazione al comune di Montale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 9 giugno 1973, il comune di Montale (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 158.998.995, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(8645)

Autorizzazione al comune di Montecalvo in Foglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 9 giugno 1973, il comune di Montecalvo in Foglia (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 86.569.065, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8646)

Autorizzazione al comune di Rocca Massima ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 9 giugno 1973, il comune di Rocca Massima (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.839.130, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(8647)

Autorizzazione al comune di Serrungarina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 9 giugno 1973, il comune di Serrungarina (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 93.590.877, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(8654)

Autorizzazione al comune di Sorso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 9 giugno 1973, il comune di Sorso (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 103.733.130, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(8656)

Autorizzazione al comune di Sant'Agnello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 9 giugno 1973, il comune di Sant'Agnello (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(8650)

Autorizzazione al comune di Santa Croce di Magliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 8 giugno 1973, il comune di Santa Croce di Magliano (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.817.904, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8551)

Autorizzazione al comune di Testico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 9 giugno 1973, il comune di Testico (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.783.151, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(8658)

Autorizzazione al comune di Sassari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 9 giugno 1973, il comune di Sassari viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 4.340.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(8653)

Autorizzazione al comune di Sant'Agata di Militello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 9 giugno 1973, il comune di S. Agata di Militello (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 255.293.480, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8648)

Autorizzazione al comune di Siena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 9 giugno 1973 il comune di Siena viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.630.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8655)

Autorizzazione al comune di S. Caterina Villarmosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 9 giugno 1973, il comune di S. Caterina Villarmosa (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 271.896.010, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8649)

Autorizzazione al comune di Talamello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 9 giugno 1973, il comune di Talamello (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.317.826, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(8657)

Autorizzazione al comune di Santa Vittoria in Matenano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 9 giugno 1973, il comune di Santa Vittoria in Matenano (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.925.825, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8652)

Autorizzazione al comune di Torralba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 9 giugno 1973, il comune di Torralba (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.763.790, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(8659)

Autorizzazione al comune di Tula ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 9 giugno 1973, il comune di Tula (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.325.975, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(8660)

Autorizzazione al comune di Uri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 9 giugno 1973, il comune di Uri (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.648.290, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(8661)

Autorizzazione al comune di Pizzo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 8 giugno 1973, il comune di Pizzo (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 40.095.511, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8662)

Autorizzazione al comune di Verona ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 8 giugno 1973, il comune di Verona viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 710.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8663)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 113

Corso dei cambi del 15 giugno 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	617,50	617,50	617 —	617,50	615,50	617,30	617 —	617,50	617,50	617,50
Dollaro canadese	617,40	617,40	613 —	617,40	615,50	617,10	617 —	617,40	617,40	617,40
Franco svizzero	202,50	202,50	201 —	202,50	201 —	202,90	202,25	202,50	202,50	202,50
Corona danese	106 —	106 —	107 —	106 —	105,20	105,90	106 —	106 —	106 —	106 —
Corona norvegese	112,25	112,25	114,50	112,25	112 —	112,80	111,75	112,25	112,25	112,25
Corona svedese	146,75	146,75	146 —	146,75	145,50	147,50	146,20	146,75	146,75	146,75
Fiorino olandese	227 —	227 —	226,50	227 —	224 —	227,10	225,85	227 —	227 —	227 —
Franco belga	16,45	16,45	16,40	16,45	16,30	16,40	16,37	16,45	16,45	16,45
Franco francese	145,64	145,64	146 —	145,64	145 —	146 —	145,50	145,64	145,64	145,64
Lira sterlina	1596,50	1596,50	1590 —	1596,50	1593 —	1595 —	1595 —	1596,50	1596,50	1596,50
Marco germanico	240,10	240,10	241 —	240,10	238,50	241 —	240,30	240,10	240,11	240,11
Scellino austriaco	32,63	32,63	32,60	32,63	31,90	32,30	32,50	32,63	32,63	32,63
Escudo portoghese	26,55	26,55	26,20	26,55	25,75	26,20	26,20	26,55	26,55	26,55
Peseta spagnola	10,70	10,70	10,78	10,70	10,78	10,55	10,64	10,70	10,70	10,70
Yen giapponese	2,37	2,37	2,34	2,37	2,30	2,10	2,335	2,37	2,37	2,37

Media dei titoli del 15 giugno 1973

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	101,45
Redimibile 3,50 % 1934	100,60
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,375
» 5 % (Ricostruzione)	98,75
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,45
» 5 % (Città di Trieste)	96,75
» 5 % (Beni esteri)	93,925
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	93,85
» 5,50 % » » 1968-83	95,25
» 5,50 % » » 1969-84	95,925
» 6 % » » 1970-85	98,475
» 6 % » » 1971-86	98,70
» 6 % » » 1972-87	98,725

Titolo	Valore
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,075
» » » 5 % 1977	99,925
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974)	98,65
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,25
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,875
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,525
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,05
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,70
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	99,65

Il contabile del portafoglio dello Stato: TARANTO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 giugno 1973

Valuta	Cambio
Dollaro USA	617,25
Dollaro canadese	617,20
Franco svizzero	202,375
Corona danese	106 —
Corona norvegese	112 —
Corona svedese	146,475
Fiorino olandese	226,425
Franco belga	16,41
Franco francese	145,57
Lira sterlina	1595,75
Marco germanico	240,205
Scellino austriaco	32,565
Escudo portoghese	26,375
Peseta spagnola	10,67
Yen giapponese	2,352

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso nazionale per la progettazione della sede dell'Università degli studi di Salerno

Art. 1.

Ente banditore

L'Università degli studi di Salerno, ai sensi della legge 28 luglio 1967, n. 641, modificata con legge 22 dicembre 1969, n. 952, bandisce un pubblico concorso fra ingegneri ed architetti, iscritti agli albi professionali, a cui non sia inibito l'esercizio della libera professione in base alle vigenti norme, per il progetto di massima della sede dell'università, per l'importo presunto di lire 30 miliardi, importo riferito alle opere relative alla prima fase di attuazione.

Art. 2.

Oggetto del concorso

Il concorso ha per oggetto la definizione di un sistema edilizio (con eventuali elementi fuori sistema) per le attività universitarie, la progettazione, con i componenti del sistema, degli edifici relativi alla prima fase di attuazione (per 10.000 studenti) e la formulazione di una proposta di modello organizzativo, funzionale e spaziale, dell'intero complesso universitario (per 25.000 studenti). Tale proposta, per la quale si lascia ai progettisti la più ampia libertà di scelta, dovrà tener conto, oltre che dell'organizzazione interna del complesso universitario, anche dei rapporti con la città di Salerno e con i territori adiacenti l'area universitaria.

Le aree vincolate allo scopo sono comprese nei territori comunali di Fisciano, Mercato S. Severino e Baronissi.

L'organizzazione degli spazi interni del complesso universitario dovrà consentire la migliore utilizzazione degli stessi, ed assicurare i caratteri di adattabilità che sono propri di un organismo universitario di nuova istituzione e da realizzarsi per fasi. La soluzione dovrà aver presente le opere in corso di realizzazione.

Art. 3.

Dati e requisiti fondamentali del progetto

I dati ed i requisiti fondamentali del progetto e le prescrizioni ed indicazioni sono contenute in una apposita relazione tecnica che è parte integrante del presente bando.

Art. 4.

Allegati illustrativi del concorso

Sono, inoltre, forniti i seguenti allegati illustrativi del concorso:

a) volume a stampa contenente uno studio « Università in Campania e nel Salernitano »;

b) cartografia, in scala 1 : 25.000, del territorio con l'indicazione dell'area destinata all'insediamento universitario;

c) rilievo plani-altimetrico, in scala 1 : 5000, dell'area destinata all'insediamento universitario;

d) rilievo plani-altimetrico, in scala 1 : 1000, dell'area destinata all'insediamento universitario con l'indicazione delle zone vincolate per il loro interesse paesistico e delle preesistenze di qualsiasi tipo che occorre conservare;

e) fotografie aeree dell'area interessata;

f) elementi geologici relativi all'area interessata;

g) elenco prezzi del genio civile di Salerno.

Art. 5.

Termini e modalità di richiesta degli elaborati

Coloro che intendono partecipare al concorso debbono richiedere all'università, entro e non oltre il 45° giorno dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*, la relazione tecnica e gli elaborati di cui ai precedenti articoli 3 e 4, dietro versamento della somma di L. 30.000 a titolo di rimborso spese.

Gli elaborati potranno essere ritirati presso l'Ufficio affari generali dell'università, ovvero ne potrà essere richiesta la spedizione, a mezzo plico postale raccomandato; in tal caso l'università non assume alcun impegno in ordine alla puntualità del recapito e declina ogni conseguente responsabilità.

Fino al 90° giorno dalla data di pubblicazione di cui sopra, i concorrenti potranno rivolgere all'università domande a chiarimento dei termini del concorso e degli allegati illustrativi.

L'università si riserva di rispondere entro il 120° giorno dalla stessa data di pubblicazione: le risposte verranno inviate a tutti coloro che avranno richiesto la documentazione.

La richiesta della documentazione ed eventuali domande di chiarimento dovranno essere inviate a: Università degli studi di Salerno - Ufficio affari generali, via Urbano II - Salerno.

Art. 6.

Osservanza di leggi e regolamenti

Per quanto non sia espressamente stabilito nel presente bando, si fa riferimento alle norme di legge e regolamenti vigenti ed in particolare alle norme per lo svolgimento dei concorsi per progetti di opere pubbliche di pertinenza del Ministero dei lavori pubblici approvate con decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1962, n. 1950.

Art. 7.

Concorrenti in gruppo

Qualora il progetto venga redatto e presentato collettivamente da più concorrenti riuniti in gruppo, ciascuno di essi dovrà avere la qualifica ed i requisiti richiesti dal presente bando. Uno dei concorrenti del gruppo dovrà ricevere dagli altri delega notarile a rappresentarli per trattare e definire qualsiasi rapporto o controversia con l'ente banditore del concorso per conto di tutti.

Ad ogni effetto del presente concorso il gruppo di concorrenti avrà collettivamente gli stessi diritti di un concorrente singolo.

Art. 8.

Identificazione dei concorrenti

Tutti gli elaborati di progetto dovranno recare l'indicazione generale « Concorso nazionale per la progettazione della sede dell'Università degli studi di Salerno », nome, cognome e qualifica dei progettisti e titolo specifico dell'elaborato in relazione a quanto richiesto dal successivo art. 10.

Tutti i progetti dovranno essere firmati.

Nome, cognome e qualifica dei progettisti dovranno essere riportati anche su una busta — da allegare agli elaborati del progetto — che conterrà i certificati di iscrizione all'albo degli ordini di appartenenza, la delega notarile al rappresentante del gruppo (in caso di partecipazione in gruppo), l'indicazione di un recapito per eventuali contatti con il progettista o il gruppo di progettazione.

La partecipazione al concorso per la progettazione è vietata a tutti coloro, progettisti e consulenti, che hanno collaborato alla compilazione del bando e agli atti preparatori del concorso, nonché ai consulenti e dipendenti dell'Ente banditore o beneficiario dell'opera.

Art. 9.

Termine di recapito degli elaborati

Il recapito e la consegna degli elaborati, racchiusi in un qualsiasi involucro sigillato, dovrà effetuarsi nell'edificio sede attuale dell'ente banditore non oltre le ore 12 del duecentoventesimo giorno dall'ultima data prevista per il ritiro della relazione tecnica e degli allegati illustrativi di cui all'art. 5, primo comma.

Non sarà ammesso nessun ritardo nel recapito degli elaborati neppure nel caso di ritardi ferroviari, postali o di altre cause di forza maggiore.

I progetti che dovessero pervenire dopo la scadenza del termine sopraindicato non saranno presi in considerazione.

Il personale incaricato di ricevere gli elaborati ne rilascerà regolare ricevuta con l'indicazione del giorno e dell'ora della ricezione. I plichi inviati per posta dovranno essere spediti a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 10.

Elaborati richiesti

1. — Relazione illustrativa con particolare riferimento:

1.1 per l'impostazione urbanistica, all'ambientamento e al rapporto fra sistema dell'attività universitaria e gli altri sistemi territoriali;

1.2 per l'impostazione organizzativa, alla formulazione di una ipotesi di modello organizzativo funzionale dell'Università degli studi di Salerno;

1.3 per l'impostazione edilizia, ai criteri seguiti per determinare la griglia progettuale, le regole di aggregazione e la possibilità di risolvere i problemi della flessibilità ed ampliabilità;

1.4 per l'impostazione operativa dell'intervento, all'articolazione del processo, ai ruoli degli operatori, all'appalto e agli strumenti per la sua attuazione.

2. — Disegni riprodotti in carta eliografica in dimensioni unificate multipli di cm. 21 × cm. 29,7:

2.1 repertorio dei componenti del sistema, descritti dimensionalmente e funzionalmente (scala libera comunque non inferiore a 1:50);

2.2 spaccati assonometrici d'insieme (nel numero massimo di tre) illustranti i criteri di aggregazione dei componenti;

2.3 planimetrie d'insieme (scala 1:5000) con la visualizzazione planivolumetrica dell'applicazione del sistema edilizio all'ipotesi di cui ai punti 1.1 e 1.2 (con curve di livello); in esse dovranno essere indicate rispettivamente:

la griglia relativa alle infrastrutture a livello territoriale;

la griglia relativa alle reti di distribuzione dei servizi (energia elettrica, acqua, acqua calda, telefoni, etc.);

la griglia relativa alla rete di smaltimento dei rifiuti;

la griglia relativa al posizionamento della struttura;

2.4 pianta dei vari piani del complesso, sezioni e prospetti in scala 1:200 dell'applicazione del sistema edilizio alla prima fase di attuazione (10.000 studenti);

2.5 planimetria d'insieme schematica (scala 1:1000) con l'indicazione delle possibilità di realizzazione per fasi successive secondo le ipotesi di cui ai punti 1.1 e 1.2, in particolare della prima fase di attuazione di cui al punto 2.4;

2.6 fotografie (nel numero massimo di tre) del plastico dell'insieme di cui ai punti 2.3 - 2.4 - 2.5;

3. — Preventivo sommario di spesa a carattere indicativo (secondo quanto contenuto nella relazione tecnica) delle opere comprese nel sistema e di quelle fuori sistema; per queste ultime in base all'elenco prezzi fornito dall'ente banditore, sempre in relazione al funzionamento dell'opera. Per quanto riguarda le opere comprese nel sistema, i concorrenti sono tenuti a presentare schema della normativa di appalto.

Art. 11.

Commissione giudicatrice

I progetti saranno esaminati e giudicati da una commissione così costituita:

a) presidente, nominato dall'università;

b) provveditore alle opere pubbliche della Campania o un suo delegato tecnico;

c) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

d) il capo della sezione urbanistica della regione Campania;

e) due rappresentanti dell'Università di cui:

uno scelto fra i docenti universitari;

uno scelto fra i funzionari amministrativi;

f) due esperti rispettivamente in scienza delle costruzioni e in impianti tecnologici, designati dal Ministero dei lavori pubblici;

g) un rappresentante del consiglio nazionale degli ingegneri, esperto in edilizia;

h) un rappresentante del consiglio nazionale degli architetti, esperto in edilizia;

i) il capo della ripartizione urbanistica ovvero il capo dell'ufficio tecnico dei comuni interessati.

Un funzionario del ruolo amministrativo dell'Università degli studi di Salerno svolgerà mansioni di segretario senza diritto al voto.

Le deliberazioni della commissione saranno prese a maggioranza e saranno valide purchè siano presenti almeno 2/3 dei membri aventi diritto al voto. Di ogni seduta della commissione sara redatto regolare verbale.

In caso di parità di voti, è prevalente il voto del presidente.

La commissione terminerà i suoi lavori nei trenta giorni successivi al termine di consegna degli elaborati da parte dei concorrenti.

Il giudizio della commissione sarà inappellabile e verra reso noto a mezzo stampa.

Art. 12.

Convenzione e premi

Al vincitore del concorso verrà affidato l'incarico della progettazione esecutiva relativa alla prima fase di attuazione dell'Università, di cui all'art. 1 del presente bando.

Prima di affidare l'incarico della progettazione esecutiva, l'università, allo scopo di fornire al progettista indicazioni precise sul contenuto di essa, promuoverà in merito un dibattito con la partecipazione delle componenti universitarie, degli enti locali e della regione e di quanti altri l'università riterrà opportuno invitare.

I compensi e gli onorari, per le opere da realizzarsi, verranno computati sulla base delle norme contenute nel disciplinare tipo relativo alle opere di conto del Ministero dei lavori pubblici che definisce anche le competenze in ordine alla tariffa nazionale degli ingegneri ed architetti.

La commissione giudicatrice, a conclusione dei suoi lavori, può proporre, con relazione motivata, che, per la realizzazione delle opere relative alla prima fase di attuazione della sede universitaria, di cui all'art. 1 del presente bando, siano affidati incarichi di progettazione di particolari elementi del complesso (quali laboratori, nuclei destinati a specifiche attività, o altri elementi) anche ad altri progettisti qualificatisi nel concorso.

La commissione giudicatrice stabilirà i criteri attraverso i quali coordinare i diversi contributi progettuali utilizzabili ai fini della realizzazione delle opere relative alla prima fase di attuazione.

In tal caso al vincitore del concorso sarà affidata la progettazione esecutiva di parti organiche del complesso per un importo minimo da determinare in rapporto ai tipi ed alle entità delle opere in oggetto del concorso e comunque in misura non inferiore al 50 per cento delle opere relative alla prima fase di attuazione.

L'incarico della progettazione esecutiva è, comunque, subordinato alla disponibilità dei finanziamenti necessari per la realizzazione delle opere nonché alla inesistenza di norme che sottraggono all'università il potere di disporre la progettazione di cui sopra.

Al progetto primo classificato sarà corrisposto un premio di L. 40.000.000 e sarà affidato l'incarico di progettazione come sopra specificato.

Al progetto secondo classificato sarà corrisposto un contributo sulle spese di lire 15.000.000.

Al progetto terzo classificato sarà corrisposto un contributo sulle spese di L. 10.000.000.

E', inoltre, a disposizione della commissione giudicatrice la somma di L. 24.000.000 per rimborsi spese di lire 8.000.000 ciascuno ad altri tre progetti ritenuti meritevoli.

Il premio al vincitore del concorso e i contributi o rimborsi spese ad altri progettisti eventualmente incaricati dall'università saranno detratti dalle notule professionali.

Il premio è comprensivo anche del compenso per la proposta relativa al piano urbanistico generale.

La commissione potrà non assegnare il premio e le indennità di rimborso spese qualora non ritenga sussistano progetti idonei o ritenuti meritevoli.

Il progetto primo classificato rimarrà di proprietà dell'Università degli studi di Salerno.

Nel caso di un progetto redatto da un gruppo di professionisti, l'onorario sarà quello spettante ad un solo professionista, ritenendosi l'Università estranea agli accordi stabiliti dai concorrenti fra loro.

Art. 13.

Restituzione dei progetti

Tutti i progetti, eccetto quello del vincitore, dovranno essere ritirati a cura e spese dei concorrenti, su esibizione della ricevuta rilasciata all'atto della consegna, entro e non oltre 120 giorni dalla data di comunicazione dell'esito del concorso.

Art. 14.

Elaborati richiesti per il progetto esecutivo

All'atto del conferimento dell'incarico saranno precisate le prestazioni e le modalità richieste per l'elaborazione del progetto esecutivo. Tale progetto sarà, comunque, costituito dagli elaborati che somr ariamente qui di seguito si elencano:

1) Per l'appalto delle opere principali:

a) grafici nel numero e nelle scale necessarie a definire in forma esecutiva componenti e parti fuori sistema in dettaglio e l'organismo da realizzare nel suo insieme;

b) computi metrico-estimativi relativi a: opere in fondazione; opere in elevazione; sistemazioni esterne;
c) analisi dei prezzi;
d) strumenti specifici di massima.

2) Per la realizzazione degli impianti e dell'arredamento:
a) grafici: schemi degli impianti e tipi delle apparecchiature proposte;
b) preventivo di spesa;
c) strumenti specifici per l'appalto.

3) Relazione illustrativa e stima generale.

4) Ogni ulteriore documentazione che la particolare caratteristica dell'Opera rendesse necessaria.

Art. 15.

Presentazione progetto esecutivo

Il progetto esecutivo, completo di tutti gli elaborati richiesti, dovrà essere presentato entro e non oltre 240 giorni dalla data del conferimento dell'incarico.

L'università di riserva di richiedere, in relazione alle esigenze del suo piano di attuazione, la definizione esecutiva di parti del progetto per un importo non superiore al 30 per cento del valore complessivo delle opere, entro 150 giorni.

L'inosservanza di tali termini comporta la decadenza dell'incarico stesso.

Art. 16.

Esclusione concorso - Decadenza incarico

La presentazione di elaborati difformi, in numero e caratteristiche, dalle precedenti indicazioni, sia nella fase di progetto di massima che nella fase del progetto esecutivo, comporta la esclusione dal concorso o la decadenza dall'incarico.

Art. 17.

Obblighi dei concorrenti

La partecipazione al concorso implica l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le norme stabilite nel presente bando.

La pubblicazione dei progetti o di parte di essi, comunque avvenuta, prima che sia reso noto il giudizio della commissione in conformità dell'art. 11 del presente bando, comporta la esclusione dal concorso.

Art. 18.

Pubblicazione bando

Il presente bando verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Salerno, addì 31 ottobre 1972

Il rettore: De Rosa

(8728)

REGIONI

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1973, n. **5**.

Approvazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1973.

(*Pubblicata nel* « Bollettino Ufficiale » *della Regione n.* 15 *del* 27 *aprile* 1973)

(8338)

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1973, n. **6**.

Interpretazione autentica del quarto comma dell'articolo 5 della legge regionale 30 luglio 1970, n. 6, concernente « Trattamento economico del personale dipendente dall'Amministrazione regionale e norme modificative ed integrative dello stato giuridico del personale stesso ».

(*Pubblicata nel* « Bollettino Ufficiale » *della Regione n.* 18 *del* 18 *maggio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

La percentuale di variazione di cui al quarto comma dello art. 5 della legge regionale 30 luglio 1970, n. 6, deve intendersi pari alla differenza tra gli indici del costo della vita del mese di dicembre di ciascun anno e quelli del mese di dicembre dell'anno precedente.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 18 maggio 1973

GIAGU DE MARTINI

(8339)

ANTONIO SESSA, *direttore* — Dino Egidio Martina, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.